

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/404/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2004 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/svizzera del 6 aprile 2004 recante modifica dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo** 1

2004/405/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2004 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/svizzera del 22 aprile 2004 che adotta il proprio regolamento interno** 4

2004/406/CE:

- ★ **Decisione n. 3/2004 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/svizzera del 22 aprile 2004 recante modifica dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo** 9

Prezzo: 22 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2004/407/CE:	
★ Decisione della Commissione del 26 aprile 2004 recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi	11
2004/408/CE:	
★ Decisione della Commissione del 26 aprile 2004 che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda modifiche e aggiunte all'elenco dei posti d'ispezione frontaliere	22
2004/409/CE:	
★ Decisione della Commissione del 26 aprile 2004 che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'ethaboxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio	27
2004/410/CE:	
★ Decisione della Commissione del 28 aprile 2004 relativa a condizioni zoonitarie specifiche per quanto riguarda l'importazione di taluni animali da Saint-Pierre e Miquelon e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio	30
2004/411/CE:	
★ Decisione della Commissione del 28 aprile 2004 sulla adeguata protezione dei dati personali nell'Isola di Man	50
2004/412/CE:	
★ Decisione della Commissione del 28 aprile 2004 che autorizza la Repubblica d'Austria ad utilizzare il sistema istituito dal titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 in sostituzione delle indagini sul patrimonio bovino	54
2004/413/CE:	
★ Decisione della Commissione del 28 aprile 2004 che modifica la decisione 2000/585/CE della Commissione per quanto riguarda le condizioni zoonitarie e di certificazione veterinaria relative alle carni di coniglio e a talune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità	56
2004/414/CE:	
★ Decisione della Commissione del 28 aprile 2004 che modifica la decisione 2003/779/CE per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative agli involucri di origine animale in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità	64
2004/415/CE:	
★ Decisione della Commissione del 29 aprile 2004 che modifica la decisione 2000/609/CE per quanto riguarda le condizioni zoonitarie e la certificazione veterinaria delle carni di ratiti di allevamento in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità	72

2004/416/CE:

- ★ **Decisione della Commissione del 29 aprile 2004 relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell'Argentina o del Brasile** 78

2004/417/CE:

- ★ **Decisione della Commissione del 29 aprile 2004 relativa al contributo finanziario della Comunità a favore della conferenza organizzata dall'UIE nel 2004 sulla rabbia in Europa e nell'Asia centrale** 83

2004/418/CE:

- ★ **Decisione della Commissione del 29 aprile 2004 che stabilisce orientamenti per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e per le notifiche presentate conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE** . 85

2004/419/CE:

- ★ **Decisione n. 3/2004 del Comitato misto per l'agricoltura del 29 aprile 2004 relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 9 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli** 122

**DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO
COMUNITÀ/SVIZZERA**

del 6 aprile 2004

**recante modifica dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione
svizzera sul trasporto aereo**

(2004/ 404 /CE)

IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso "l'accordo"), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo 1

1. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, è eliminata e aggiunta al riferimento al regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione il seguente testo:

"e dal regolamento n. 323/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999."

2. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, è eliminato il seguente testo:

" n. 3089/93

Regolamento del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

(Art. 1)"

Articolo 2

1. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, il riferimento al regolamento (CEE) n. 17/62 del Consiglio è integrato dal seguente testo:

"e dal regolamento (CE) n. 1216/1999 del Consiglio, del 10 giugno 1999."

2. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, nel riferimento al regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio è eliminata la seguente dicitura: "(vedere in appresso)"

3. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, nel riferimento al regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio è eliminata la seguente dicitura.

", modificato dal regolamento n. 1284/91 del Consiglio, del 14 maggio 1991, (art. 1) e dal regolamento n. 2410/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 (art. 1)."

4. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, nel riferimento al regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio è eliminata la seguente dicitura: "(vedere in appresso)"

5. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, è eliminato e aggiunto al riferimento al regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio il seguente testo:

", modificato dal regolamento n. 2344/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, (art. 1) e dal regolamento n. 2411/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 (art. 1)."

6. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, è eliminato e aggiunto al riferimento al regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione il seguente testo:

"modificato dal regolamento (CE) n. 1523/96 della Commissione, del 24 luglio 1996, (art. 1 e 2), dal regolamento (CE) n. 1083/99 della Commissione, del 26 maggio 1999, dal regolamento (CE) n. 1324/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001."

7. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, è eliminato e aggiunto al riferimento alla direttiva (CEE) n. 80/723 della Commissione il seguente testo:

"modificata dalla direttiva n. 85/413 della Commissione, del 24 luglio 1985. (Art. 1-3)"

Articolo 3

Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, dopo il riferimento alla direttiva 80/723/CEE della Commissione, modificata dall'articolo 2, paragrafo 7 della presente decisione è aggiunto il seguente testo:

" n. 447/98

Regolamento della Commissione, del 1° marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

n. 2842/98

Regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE.

n. 2843/98

Regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla forma, al contenuto ed alle altre modalità delle domande e delle notificazioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, recanti applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti.”

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nella *Raccolta ufficiale delle leggi federali* della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

*Per il comitato misto
Il capo della delegazione comunitaria*

Michel AYRAL

Il capo della delegazione svizzera

Max FRIEDLI

DECISIONE N. 2/2004
DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA
del 22 aprile 2004
che adotta il proprio regolamento interno
(2004/405/CE)

IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso "l'accordo"), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

DECIDE:

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per il comitato misto

Il capo della delegazione comunitaria
Enrico Grillo PASQUARELLI

Il capo della delegazione svizzera
Dante MARTINELLI

*ALLEGATO***Regolamento interno del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera***Articolo 1***Presidenza**

1. La presidenza del comitato è esercitata a turno, per un anno civile, da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, a nome della Comunità europea (in appresso "la Comunità") e da un rappresentante della Confederazione svizzera. Durante l'anno di entrata in vigore dell'accordo, la presidenza sarà esercitata dalla Svizzera.
2. Il capo della delegazione della parte che esercita la presidenza o, se del caso, il supplente, esercita le funzioni di presidente del comitato.

*Articolo 2***Delegazioni**

1. Prima di ciascuna riunione i capi delle delegazioni comunicano al presidente la prevista composizione della loro delegazione.
2. Le parti nominano i capi delle delegazioni che, al di fuori delle riunioni, sono le persone da contattare per qualsiasi questione relativa all'accordo.
3. Il presidente, di concerto con l'altro capo delegazione, può invitare persone non appartenenti alle delegazioni ad assistere alle riunioni del comitato per fornire informazioni su determinati argomenti.
4. Le parti si comunicano la composizione delle rispettive delegazioni almeno una settimana prima della riunione.

*Articolo 3***Segreteria**

1. Un rappresentante della Commissione e un rappresentante della Confederazione svizzera esercitano congiuntamente le funzioni della segreteria del comitato. I segretari sono designati dal capo della rispettiva delegazione ed esercitano la loro funzione fino alla nomina di un nuovo segretario. Ciascuna delle due parti comunica all'altra parte il nome e il recapito del proprio segretario.
2. I segretari sono responsabili della comunicazione tra le delegazioni, compresa la trasmissione dei documenti, e sovrintendono alle funzioni della segreteria.
3. Le funzioni di segreteria del comitato incombono alla parte che esercita la presidenza.

*Articolo 4***Riunioni del comitato**

1. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del presidente. Il presidente è tenuto a convocare il comitato anche su richiesta del capo dell'altra delegazione.
2. Il presidente redige il progetto di ordine del giorno e fissa la data e il luogo della riunione di concerto con il capo dell'altra delegazione.
3. Il presidente invia la convocazione, corredata del progetto di ordine del giorno e dei documenti di seduta, al capo dell'altra delegazione almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
4. Uno dei due capi delegazione può chiedere al presidente di ridurre i termini indicati nel paragrafo 3 per tenere conto dell'urgenza di un caso specifico.
5. Salvo decisione contraria del presidente, con l'accordo dell'altro capo delegazione, le riunioni del comitato non sono pubbliche.
6. A seconda della presidenza, il comitato si riunisce a Bruxelles o a Berna, salvo se le parti convengono un altro luogo di riunione.
7. Di comune accordo tra il presidente e l'altro capo delegazione, la riunione può altresì svolgersi mediante conferenza telefonica o videoconferenza. In tali casi, gli atti del comitato sono adottati, mutatis mutandis, mediante procedura scritta, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5.

*Articolo 5***Ordine del giorno**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione.
2. I capi delegazione possono proporre uno o più punti aggiuntivi per iscrizione nell'ordine del giorno fino a 24 ore prima dell'inizio della riunione. La domanda di iscrizione di punti aggiuntivi all'ordine del giorno deve essere motivata e presentata per iscritto al presidente o al capo dell'altra delegazione.
3. All'inizio della riunione il presidente e l'altro capo delegazione approvano l'ordine del giorno.

*Articolo 6***Gruppi di lavoro**

1. La composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro o di esperti istituiti in virtù dell'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo sono decisi, mutatis mutandis, in base alle norme applicabili al comitato.
2. L'attività dei gruppi di lavoro o di esperti è soggetta all'autorità del comitato, cui dovranno presentare una relazione scritta dopo ciascuna delle loro riunioni. I gruppi di lavoro non sono

autorizzati a prendere decisioni, ma possono formulare raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del comitato.

3. Il comitato può decidere di porre fine o di modificare il mandato dei gruppi di lavoro o di esperti.

Articolo 7

Adozione degli atti

1. Le raccomandazioni e le decisioni del comitato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 dell'accordo sono adottate all'unanimità dalle due delegazioni; recano la denominazione «raccomandazione» o «decisione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato recano la firma del presidente e del capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza. Una copia originale è conservata da ciascuna delle parti.
3. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi atto adottato dal comitato.
4. Gli atti del comitato possono essere adottati tramite procedura scritta previo accordo di entrambi i capi delegazione.
5. La parte che propone il ricorso alla procedura scritta sottopone il progetto dell'atto all'altra parte. L'altra parte risponde dichiarando se accetta o non accetta il progetto, se propone delle modifiche del progetto o se chiede un tempo di riflessione supplementare. Se il progetto è adottato, il presidente perfeziona la decisione o la raccomandazione conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 8

Verbale

1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione in cui figurano le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate. Il verbale è firmato dal presidente e dal capo dell'altra delegazione. Una copia originale è conservata da ciascuna delle parti.
2. Il progetto di verbale è redatto entro 10 giorni lavorativi dal termine della riunione e presentato per approvazione al presidente e al capo dell'altra delegazione mediante procedura scritta. Se tale procedura non ha esito positivo, il verbale è adottato dal comitato nel corso della riunione successiva.

Articolo 9

Riservatezza

Le decisioni del comitato sono coperte da segreto professionale.

*Articolo 10***Spese**

1. Ciascuna parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della propria partecipazione alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro o di esperti.
2. Il comitato decide in merito alla ripartizione delle spese connesse alle missioni affidate a esperti.

*Articolo 11***Corrispondenza**

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato o proveniente da quest'ultimo è inviata al segretariato del comitato. Quest'ultimo invia copia di tutta la corrispondenza relativa all'accordo ai capi delle delegazioni nonché alla Missione della Svizzera presso le Comunità europee.

DECISIONE N. 3/2004 DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA
del 22 aprile 2004

**recante modifica dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
sul trasporto aereo**

(2004/406 /CE)

IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso "l'accordo"), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo 1

1. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, dopo il riferimento al regolamento (CEE) n. 2299/98 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:

"2002/30/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

(Art. 1-12, 14-18)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

La Svizzera applica la direttiva dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dalla direttiva per gli Stati membri della Comunità."

2. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, dopo il testo inserito di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, è aggiunto il seguente testo:

"2000/79/CE

Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

La Svizzera applica la direttiva dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dalla direttiva per gli Stati membri della Comunità.”

3. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, dopo il testo inserito di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della presente decisione, è aggiunto il seguente testo:

”93/104/CE

Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, modificata dalla direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

La Svizzera applica la direttiva dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dalla direttiva per gli Stati membri della Comunità.”

Articolo 2

Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, al riferimento al regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, è aggiunto il seguente testo:

” e dal regolamento (CE) n. 1105/2002 della Commissione, del 25 giugno 2002.

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

La Svizzera applica il regolamento dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dal regolamento per gli Stati membri della Comunità.”

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nella raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per il Comitato misto
Il capo della delegazione comunitaria
Enrico Grillo PASQUARELLI

Il capo della delegazione svizzera
Dante MARTINELLI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 2004****recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi***[notificata con il numero C(2004) 1516]***(I testi in lingua inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/407/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano¹, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili², non può essere importato nella Comunità il materiale specifico a rischio.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, è consentita l'importazione nella Comunità dei materiali di categoria 1, che possono contenere materiale specifico a rischio, conformemente alle disposizioni previste dal citato regolamento o che devono essere stabilite in base alla procedura di comitatologia.
- (3) Il regolamento (CE) n. 812/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative all'importazione e al transito di taluni prodotti provenienti da paesi

¹ GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 (GUL 117 del 13.5.2003, pag. 1).

² GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2003 (GUL 333 del 20.12.2003, pag. 28).

terzi³ prevede che la Commissione proponga norme transitorie dettagliate per i prodotti per i quali sia stata fornita un'adeguata giustificazione. La Commissione ha richiesto un parere scientifico, atteso nel prossimo futuro, in merito ad una valutazione quantitativa del rischio residuo di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una serie di prodotti ottenuti dai bovini, quali la gelatina, il collagene, il sego e i prodotti derivati.

- (4) In attesa di tale parere è quindi opportuno stabilire misure transitorie che consentano di proseguire l'importazione dal Giappone e dagli Stati Uniti d'America di gelatina destinata all'industria fotografica ("gelatina fotografica"), prodotta a partire da materiali contenenti la colonna vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002.
- (5) Le particolari proprietà tecniche della gelatina fotografica impongono l'attuazione di rigorose misure in materia di inoltro del prodotto e di rispetto della normativa, in grado di ridurre ulteriormente il rischio di dirottamento verso le catene alimentari umana e animale e quello di altri impieghi tecnici non previsti.
- (6) Le autorità competenti francesi, olandesi e britanniche hanno confermato la necessità di mantenere gli attuali scambi commerciali di tale gelatina con gli USA e il Giappone. Di conseguenza la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito dovrebbero continuare ad autorizzare l'importazione di gelatina fotografica nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente decisione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga relativa all'importazione di gelatina fotografica

In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in virtù della presente decisione, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito autorizzano l'importazione di gelatina destinata esclusivamente all'industria fotografica ("gelatina fotografica"), prodotta a partire da materiali contenenti la colonna vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del citato regolamento.

Articolo 2

Condizioni di importazione della gelatina fotografica

1. La gelatina fotografica può essere importata solo dai paesi terzi di origine e dagli impianti d'origine attraverso i posti di ispezione frontalieri del primo punto d'entrata verso gli stabilimenti fotografici di destinazione riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri di destinazione ("stabilimenti fotografici riconosciuti") elencati nell'allegato 1.

³ GUL 117 del 13.5.2003, pag. 19.

2. Una volta entrata nello Stato membro di destinazione, la gelatina fotografica non viene scambiata tra gli Stati membri ma è impiegata unicamente nello stabilimento fotografico riconosciuto di quel medesimo Stato membro di destinazione ed unicamente a fini di produzione fotografica.
3. Ogni partita di gelatina fotografica è accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III, che certifichi che la gelatina fotografica soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato II e proviene dagli impianti d'origine elencati nell'allegato I.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore dello stabilimento fotografico riconosciuto

1. L'operatore dello stabilimento fotografico riconosciuto assicura che eventuali eccedenze o residui della gelatina fotografica e altri rifiuti da essa derivati siano:
 - a) trasportati a bordo di veicoli in contenitori ermeticamente chiusi recanti la dicitura "destinato allo smaltimento", in condizioni igieniche soddisfacenti;
 - b) eliminati come rifiuti mediante incenerimento conformemente alla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ o in discarica conformemente alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio⁵; oppure
 - c) esportati nel paese di origine conformemente al regolamento (CE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
2. L'operatore dello stabilimento fotografico riconosciuto conserva per almeno due anni registri contenenti indicazioni sugli acquisti e sugli impieghi della gelatina fotografica, nonché sullo smaltimento dei residui e del materiale eccedentario.

I registri sono messi a disposizione dell'autorità competente ai fini del controllo del rispetto della presente decisione.

Articolo 4

Obblighi dell'autorità competente

1. L'autorità competente controlla che gli operatori dei locali e delle installazioni rispettino le condizioni stabilite agli articoli 2 e 3.
2. Conformemente alle disposizioni relative alla sorveglianza dell'inoltro delle partite stabilite dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE del Consiglio⁶, l'autorità competente assicura che le partite vengano trasportate direttamente dal posto di

⁴ GUL 332 del 28.12.2000, pag. 91.

⁵ GUL 182 del 16.7.1999, pag. 1.

⁶ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

ispezione frontaliere del primo punto di entrata fino ad uno stabilimento fotografico riconosciuto, il cui elenco figura nell'allegato I, in veicoli che non trasportino contemporaneamente alcun prodotto destinato all'alimentazione umana o animale, e neppure gelatina destinata a fini diversi dall'impiego nell'industria fotografica.

3. L'autorità competente assicura che gli stabilimenti fotografici riconosciuti situati sul suo territorio utilizzino la partita di gelatina fotografica unicamente ai fini autorizzati.
4. L'autorità competente effettua controlli documentari regolari, almeno due volte l'anno, sulla catena del trasporto dai posti di ispezione frontaliere del primo punto d'entrata fino allo stabilimento fotografico riconosciuto, per verificare la corrispondenza tra le quantità di prodotti importate, impiegate ed eliminate, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni della presente decisione.

L'autorità competente adotta immediatamente opportuni provvedimenti nel caso di mancato rispetto della presente decisione.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può eccezionalmente designare nel medesimo Stato membro un diverso o ulteriore posto di ispezione frontaliere del primo punto di entrata purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente decisione.

Articolo 5

Ritiro dei riconoscimenti ed eliminazione dei materiali non conformi alla presente decisione

1. Le autorizzazioni individuali dell'autorità competente per l'utilizzazione della gelatina fotografica negli stabilimenti fotografici riconosciuti elencati nell'allegato I sono immediatamente e permanentemente ritirate a qualsiasi operatore, locale o impianto qualora non siano più rispettate le condizioni di cui alla presente decisione. L'autorità competente dà immediata comunicazione scritta del ritiro alla Commissione.
2. Il materiale non conforme ai requisiti di cui alla presente decisione è eliminato secondo le istruzioni dell'autorità competente.

Articolo 6

Riesame

La Commissione riesamina opportunamente l'applicazione della presente decisione alla luce di nuovi pareri scientifici.

Articolo 7

Rispetto della decisione da parte degli Stati membri interessati

La Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8
Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Articolo 9
Destinatari

La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

**PAESI TERZI E IMPIANTI D'ORIGINE, STATI MEMBRI DI DESTINAZIONE, POSTI DI ISPEZIONE
FRONTALIERI DEL PRIMO PUNTO D'ENTRATA E STABILIMENTI FOTOGRAFICI RICONOSCIUTI**

<i>Paese terzo d'origine</i>	<i>Impianti d'origine</i>	<i>Stato membro di destinazione</i>	<i>Posto di ispezione frontaliere del primo punto d'entrata</i>	<i>Stabilimenti fotografici riconosciuti</i>
Giappone	Nitta Gelatin Inc. 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 - 0024 Giappone	Paesi Bassi	Rotterdam	Fuji Photo Film BV, Tilburg
	Jellie Co. Ltd. 7-1, Wakabayashi 2-Chome, Wakabayashi-ku, Sendai-city, Miyagi, 982 Giappone			
	NIPPI Inc. Gelatin Division 1 Yumizawa-Cho, Fujinomiya City Shizuoka 418 - 0073 Giappone			
Giappone	Nitta Gelatin Inc 2-22 Futamata Yao-City Osaka 581 - 0024 Giappone	Francia	Le Havre	Kodak Zone Industrielle Nord, 71100 Châlon sur Saône
		Regno Unito	Liverpool Felixstowe	Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, MIDDX HA4 4TY
USA	Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA	Francia	Le Havre	Kodak Zone Industrielle Nord, 71100 Châlon sur Saône
		Regno Unito	Liverpool Felixstowe	Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, MIDDX HA4 4TY

*ALLEGATO II***PRODUZIONE DI GELATINA FOTOGRAFICA, CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO**

1. La gelatina fotografica deve essere prodotta solo in impianti che non producano gelatina ad uso alimentare umano e animale o per altri impieghi tecnici destinata ad essere spedita nella Comunità europea; deve essere altresì prodotta unicamente in impianti a tal fine riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo interessato.
2. a) La gelatina fotografica deve essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che la materia prima sia trattata mediante il metodo di trasformazione 1 di cui al capitolo III dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1774/2002 o sia sottoposta a trattamento acido o alcalino per almeno due giorni, a lavaggio con acqua e:
 - i) a trattamento con soluzione alcalina per almeno 20 giorni successivamente ad un trattamento acido; oppure
 - ii) a trattamento con soluzione acida per almeno 10-12 ore successivamente ad un trattamento acido;Successivamente deve essere regolato il pH e il materiale deve essere depurato per filtrazione e sterilizzazione a 138-140 °C per 4 secondi.
- b) Dopo essere stata trattata come indicato alla lettera a), la gelatina fotografica può essere sottoposta a un processo di essiccazione e, se del caso, di polverizzazione o laminazione.
- c) La gelatina fotografica deve essere confezionata, imballata in confezioni nuove, immagazzinata e trasportata in contenitori ermeticamente chiusi ed etichettati, a bordo di un veicolo in condizioni igieniche soddisfacenti. Qualora venga rilevata una dispersione di materiale, il veicolo e i contenitori sono puliti a fondo e ispezionati prima di un loro riutilizzo.
- d) Le confezioni e gli imballaggi contenenti gelatina fotografica devono recare la dicitura "Gelatina fotografica destinata esclusivamente all'industria fotografica".

ALLEGATO III

**MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI GELATINA PER USO
TECNICO, DA UTILIZZARE NELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**

Note

<p>a) I certificati veterinari per l'importazione di gelatina per uso tecnico da utilizzare nell'industria fotografica devono essere prodotti dal paese esportatore, secondo il modello di cui all'allegato III. Tali certificati devono contenere le attestazioni prescritte per tutti i paesi terzi ed eventualmente le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte dello stesso.</p>	<p>e) Se il certificato, comprese le schede supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, la numerazione del tipo "(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)" e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.</p>
<p>b) L'originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.</p>	<p>f) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. In tal modo le autorità competenti del paese esportatore controllano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.</p>
<p>c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE in cui verrà svolta l'ispezione frontaliere e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.</p>	<p>g) La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p>
<p>d) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.</p>	<p>h) L'originale del certificato deve accompagnare la partita dal posto di ispezione frontaliere dell'UE fino all'arrivo allo stabilimento fotografico di destinazione.</p>

Certificato sanitario

Per la spedizione verso la Comunità europea di gelatina per uso tecnico, non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita dal posto di ispezione frontaliero fino all'arrivo allo stabilimento fotografico di destinazione.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO Per la spedizione verso la Comunità europea di gelatina per uso tecnico, non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica Numero di riferimento ⁽¹⁾ ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine della gelatina fotografica 3.1. Paese: Giappone o USA ⁽²⁾ 3.2. Codice del territorio:
5. Destinazione prevista della gelatina fotografica 5.1. Stato membro dell'UE: Francia o Paesi Bassi o Regno Unito ⁽²⁾ 5.2. Nome e indirizzo dello stabilimento fotografico di destinazione:	4. Autorità competente 4.1. Ministero competente: 4.2. Servizio incaricato della certificazione:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽²⁾ 7.2. Numero del sigillo (se pertinente): 7.3. Numero/i d'immatricolazione/di registrazione, nome della nave o numero del volo:	6. Località di carico per l'esportazione
8. Identificazione della gelatina fotografica 8.1. Natura della gelatina fotografica: 8.2. Gelatina fotografica di: (specie animale) 8.3. Indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento d'origine riconosciuto:	7.4. Tipo di imballaggio: 7.5. Numero di imballaggi: 7.6. Peso netto: 7.7. Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

9. Attestato sanitario

Io sottoscritto, funzionario, dichiaro di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002⁽³⁾ e certifico che la gelatina fotografica sopradescritta:

- 9.1. è costituita unicamente da gelatina fotografica per usi fotografici e non è destinata ad alcun altro impiego;
- 9.2. è stata preparata e immagazzinata in un impianto - riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002 - che non produce gelatina ad uso alimentare umano e animale o per altri impieghi tecnici destinata ad essere spedita nella Comunità europea;
- 9.3. è stata preparata con sottoprodotti di origine animale di categoria 3 e/o con colonna vertebrale di bovini, classificata come materiale di categoria 1;
- 9.4. a) è stata confezionata, imballata, immagazzinata e trasportata in condizioni igieniche soddisfacenti;
- b) è stata prodotta mediante un processo tale da assicurare che la materia prima sia trattata mediante il metodo di trasformazione 1⁽⁴⁾ di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1774/2002 o sia sottoposta a un trattamento acido o alcalino per almeno due giorni, a lavaggio con acqua e:
- i) a trattamento con soluzione alcalina per almeno 20 giorni successivamente ad un trattamento acido; oppure
- ii) a trattamento con soluzione acida per almeno 10-12 ore successivamente ad un trattamento acido;
- con successiva regolazione del pH e depurazione del materiale per filtrazione e sterilizzazione a 138-140 °C per 4 secondi;
- 9.5. è stata confezionata e imballata in confezioni e imballaggi recanti la dicitura: "GELATINA FOTOGRAFICA DESTINATA ESCLUSIVAMENTE ALL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA".

Timbro ufficiale e firma

Fatto a: il:
(luogo) (data)

(timbro)⁽⁵⁾

.....
(Firma del veterinario ufficiale/funzionario dell'autorità competente)⁽⁵⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario in stampatello)

Note

- (1) Rilasciato dall'autorità competente.
- (2) Cancellare se non pertinente.
- (3) GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.
- (4) Il metodo 1 è il seguente:
- ”Riduzione
1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni siano superiori a 50 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'ideale attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 50 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 50 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.
- Tempo, temperatura e pressione
2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati portando la temperatura al centro della massa a più di 133 °C per almeno 20 minuti ininterrottamente sotto una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante vapore saturo; il procedimento termico può essere applicato quale trattamento unico o quale fase di sterilizzazione preliminare o successiva alla trasformazione.
3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo.”
- (5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 2004****che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda modifiche e aggiunte all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri***[notificata con il numero C(2004) 1518]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/408 /CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE², in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

- (1) È opportuno aggiornare l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi, approvato con la decisione 2001/881/CE della Commissione³, e comprendente il numero di unità ANIMO per ciascun posto d'ispezione frontaliero, per tener conto segnatamente degli sviluppi intervenuti in alcuni Stati membri e delle ispezioni effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario.
- (2) In seguito alla conferma del completamento degli impianti a Liegi, in Belgio, e a Århus, in Danimarca, occorre aggiungere ulteriori categorie alle voci corrispondenti a tali posti d'ispezione frontalieri.

¹ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

² GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

³ GUL 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/831/CE (GUL 313 del 28.11.2003, pag. 61).

- (3) In esito a un'ispezione comunitaria che ha dato risultati soddisfacenti, occorre aggiungere all'elenco il posto d'ispezione frontaliero di Norrköping, in Svezia.
- (4) Considerate le richieste di alcuni Stati membri, è opportuno eliminare dall'elenco taluni altri centri d'ispezione o posti d'ispezione frontalieri.
- (5) Inoltre alcune modifiche sono state chieste dagli Stati membri e devono essere inserite nei dati dell'elenco con riguardo alle categorie e ai centri d'ispezione di vari altri posti d'ispezione frontalieri già riconosciuti.
- (6) È opportuno aggiornare conseguentemente l'elenco di unità ANIMO della decisione 2002/459/CE della Commissione⁴, comprendente il numero di unità ANIMO per ciascun posto d'ispezione frontaliero della Comunità, per tener conto delle modifiche pertinenti e per mantenere un elenco identico a quello che figura nella decisione 2001/881/CE.
- (7) Le modifiche riguardanti Il Pireo, in Grecia, e Karlskrona, Karlshamn e Ystad, in Svezia, sono il risultato del processo di allargamento e devono pertanto prendere effetto soltanto a partire dalla data dell'adesione.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 2001/881/CE le voci relative ai seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Portogallo, Svezia e Regno Unito sono sostituite dalle voci corrispondenti dell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato della decisione 2002/459/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Le modifiche relative all'iscrizione nell'elenco del Pireo (Grecia) e alla soppressione dall'elenco di Karlskrona, Karlshamn and Ystad (Svezia) si applicano a decorrere dal 1° maggio 2004.

⁴ GUL 159 del 17.6.2002, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/831/CE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

"ALLEGATO

....."

ALLEGATO II

L'allegato della decisione 2002/459/CE è modificato come segue:

1. Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in DANIMARCA è soppressa la seguente voce:

“0931699 P Køge ”

ed è aggiunta la seguente voce:

“0951699 P Ålborg 2”

2. Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in SVEZIA sono sopresse le seguenti voci:

“1610299 P Karlshamn

1610199 P Karlskrona

1612199 P Ystad”

ed è aggiunta la seguente voce:

“1605299 P Norrköping“

3. Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri nel REGNO UNITO è soppressa la seguente voce:

“0713399 P Newhaven”

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 2004**

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'ethaboxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 1526]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/409 /CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 30 settembre 2003 la società LG Life Sciences Ltd. ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva ethaboxam chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

¹ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/20/CE della Commissione (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 32).

- (4) Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che il fascicolo risponde in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.
- (5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato quale relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.
- (6) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfa in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

Esso soddisfa inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato del fascicolo in oggetto e riferisce alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 30 aprile 2005, le conclusioni dell'esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.	Nome comune, Numero di identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
1	Ethaboxam N. CIPAC non ancora disponibile	LG Life Sciences Ltd.	30.09.2003	UK

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2004****relativa a condizioni zoosanitarie specifiche per quanto riguarda l'importazione di taluni animali da Saint-Pierre e Miquelon e recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2004) 1548]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/410/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE², in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, le importazioni di ungulati appartenenti a specie diverse da quelle di cui alle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE e 91/68/CEE sono ammesse solo se in provenienza dai paesi terzi iscritti in un elenco stabilito conformemente all'articolo 17 della medesima.
- (2) La decisione 79/542/CEE del Consiglio³ stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni animali vivi, determina le specifiche condizioni sanitarie, zoosanitarie e di certificazione veterinaria relative alle importazioni di detti animali e contempla un periodo di permanenza nel paese esportatore di oltre sei mesi.

¹ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

² GU L 268 del 14.9.1992, pag. 52. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione, del 30 marzo 2001 (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63).

³ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/.../CE della Commissione [C(2003)5248].

- (3) Dopo aver effettuato un'ispezione veterinaria a Saint-Pierre e Miquelon, la Commissione ha constatato che la situazione zoonosanitaria è controllata in modo soddisfacente dai servizi veterinari ufficiali e, in particolare, che le importazioni di determinati animali nelle due isole non presentano rischi, grazie alla presenza di un centro di quarantena.
- (4) Le strutture del centro di quarantena di Saint-Pierre e Miquelon consentono di ospitare determinati tipi di ungulati appartenenti a specie diverse da quelle di cui alle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE e 91/68/CEE.
- (5) È pertanto opportuno stabilire l'elenco delle specie animali nonché le specifiche condizioni zoonosanitarie e di certificazione veterinaria relative alle importazioni di animali vivi alla luce della situazione zoonosanitaria di Saint-Pierre e Miquelon.
- (6) Occorre quindi modificare la decisione 79/542/CEE del Consiglio onde permettere le importazioni di animali appartenenti alle specie di cui alle direttive 72/462/CEE e 92/65/CEE, in particolare i cammellidi provenienti da Saint-Pierre e Miquelon, nonché stabilire i necessari requisiti.
- (7) A partire dal 1° maggio 2004, con l'adesione alla Comunità europea in qualità di membri a pieno titolo, i dieci Stati aderenti saranno soggetti alle norme comunitarie. Dal momento che, all'atto dell'adesione, detti paesi entreranno a far parte del mercato interno, è opportuno che essi non risultino più nell'elenco dei paesi terzi di cui alla decisione 79/542/CEE della Commissione.
- (8) La decisione 2003/845/CE della Commissione⁴ ha revocato le restrizioni alle importazioni nella Comunità di animali delle specie bovina, caprina e ovina provenienti dalla Bulgaria in relazione alla febbre catarrale degli ovini.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco dei paesi terzi e delle regioni di cui alla decisione 79/542/CEE della Commissione.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 79/542/CEE è modificato come segue:

- 1) L'elenco dei paesi terzi di cui alla parte 1 è sostituito dall'elenco dell'allegato I della presente decisione.

⁴ GUL 321 del 6.12.2003, pag. 61.

- 2) La parte 2 è modificata come segue:
- a) in fondo all'elenco di "modelli" è aggiunta la seguente voce:
"CAM: modello di certificato veterinario specifico per gli animali importati da Saint-Pierre e Miquelon conformemente alle condizioni di cui alla parte 4 dell'allegato I.";
 - b) il "modello RUM" è sostituito dal modello di cui all'allegato II della presente decisione;
 - c) il modello di certificato specifico di cui all'allegato III della presente decisione è aggiunto dopo il "modello SUI".
- 3) Il testo di cui all'allegato IV della presente decisione è aggiunto come parte 4.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I**“ALLEGATO I****ANIMALI VIVI****Parte I****Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (*)**

Stato	Codice del territorio	Delimitazione del territorio	Certificato veterinario		Condizioni specifiche
			Modelli	GS	
1	2	3	4	5	6
BG – Bulgaria	BG-0	Tutto il paese	-		VI
	BG-1	Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, il distretto di Sofia, la città di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana e Vidin	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y,	A	
CA – Canada	CA-0	Tutto il paese	POR-X		IVb IX
	CA-1	Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue: <ul style="list-style-type: none"> • a partire da un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 120°15' di longitudine e a 49° di latitudine; • in direzione nord, fino a un punto situato a 119°35' di longitudine e a 50°30' di latitudine; • in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119° di longitudine e a 50°45' di latitudine; • in direzione sud, fino a un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 118°15' di longitudine e a 49° di latitudine 	BOV-X, OVI-X, OVI-Y	A	
CH – Svizzera	CH-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y RUM POR-X, POR-Y SUI	B	
CL – Cile	CL-0	Tutto il paese	OVI-X, RUM POR-X, SUI	B	
CY – Cipro (**)	CY-	Tutto il paese	POR-X, POR-Y	B	
CZ – Repubblica ceca (**)	CZ-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y		IVa V
EE – Estonia (**)	EE-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-Y		
GL – Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	OVI-X, RUM		V
HR – Croazia	HR-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		
HU – Ungheria (**)	HU-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y	B	v

IS – Islanda	IS-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y ----- POR-X, POR-Y	B	I
LT – Lituania (**)	LT-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y OVI-Y, RUM		
LV – Lettonia (**)	LV-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y OVI-Y, RUM		
MT – Malta (**)	MT-0	Tutto il paese	RUM, OVI-X, OVI-Y		
NZ – Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y,		I
PL – Polonia (**)	PL-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		
PM – Saint-Pierre e Miquelon	PM-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM		
RO – Romania	RO-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		V
SI – Slovenia (**)	SI-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-Y		
SK – Slovacchia (**)	SK-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		V

”

(*) Fatti salvi specifici requisiti di certificazione contemplati da eventuali pertinenti accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(**) Decade nel momento in cui questo Stato aderente diventa uno Stato membro della Comunità.’

Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato):

- ”**I**”: territorio in cui la presenza di BSE nel bestiame nazionale è considerata estremamente improbabile ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente ai modelli di certificato BOV-X e BOV-Y;
- ”**II**”: territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;
- ”**III**”: territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;
- ”**IVa**”: territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;
- ”**IVb**”: territorio con aziende autorizzate, riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X;
- ”**V**”: territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato OVI-X;
- ”**VI**”: limitazioni geografiche;
- ”**VII**”: territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;
- ”**VIII**”: territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM;
- ”**IX**”: territorio riconosciuto come ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato POR-X.

9. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

- 9.1. provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi e della tubercolosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
- 9.2. non sono stati trattati con:
- stilbeni o tireostatici,
 - estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio).

10. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

- 10.1. provengono dal territorio contrassegnato dal codice⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:
- a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e
 - b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili vaccinati contro queste malattie;
- 10.2. sono rimasti:
- nel territorio descritto al punto 10.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti alla spedizione nella Comunità europea, e non sono entrati in contatto con artiodattili importati nel medesimo territorio negli ultimi sei mesi;
- oppure* nel paese di spedizione per almeno 60 giorni dal loro ingresso, ove trattasi di animali appartenenti alle specie pertinenti di cui all'allegato IV, parte 4, della decisione 79/542/CEE, importati direttamente, in conformità ai requisiti specificati per ciascuna specie all'allegato IV, parte 4, della decisione 79/542/CEE, da un paese terzo per un periodo inferiore a sei mesi prima dell'imbarco verso la Comunità europea e che in ogni caso sono stati separati da altri animali di stato sanitario non equivalente dopo essere stati rilasciati nel paese di esportazione e prima di essere esportati verso l'UE⁽¹⁰⁾;
- 10.3. sono rimasti nell'azienda/nello stabilimento⁽⁵⁾ di cui al punto 6 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione e:
- a) nell'azienda/nello stabilimento di origine e nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa/esso circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica negli ultimi 100 giorni e
 - b) nell'azienda/nello stabilimento di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa/esso circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto 10.1 negli ultimi 40 giorni;
- 10.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1 e:
- ⁽⁵⁾⁽¹¹⁾ [provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi e]
- ⁽⁵⁾⁽¹²⁾ *oppure* [sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni ad un'intradermotubercolizzazione con esito negativo e]
- non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:
- ⁽⁵⁾⁽¹¹⁾ *oppure* [provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi;]
- ⁽⁵⁾⁽¹²⁾ *oppure* [la sieroaagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml;]
- ⁽⁵⁾ *oppure* [si tratta di maschi castrati di ogni età;]

- 10.5. a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:
- a) non provengono da aziende/stabilimenti ⁽⁵⁾, né sono stati in contatto con gli animali di aziende, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:
 - i) l'agalassia contagiosa della pecora o l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma capricolum*, *Mycoplasma mycoides* sottospecie *mycoides* 'large colony'), negli ultimi 6 mesi;
 - ii) la paratubercolosi o la linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;
 - iii) l'adenomatosi polmonare, negli ultimi 3 anni e;
 - iv) il Maedi/Visna o l'artrite/encefalite virale caprina,
- ⁽⁵⁾ [negli ultimi 3 anni,]
- ⁽⁵⁾ oppure [negli ultimi 12 mesi, se tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi di intervallo;]
- b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie e
 - c) sono stati indenni da segni clinici o di altro tipo riconducibili a tubercolosi e brucellosi negli ultimi 3 anni precedenti l'esportazione;
- 10.6. sono spediti dall'azienda di cui al punto 6 direttamente nella Comunità europea e fino al momento della spedizione:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato e
 - b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;
- 10.7. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
- 10.8. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
- 10.9. sono stati caricati ai fini della spedizione verso la Comunità europea il ⁽¹³⁾ nei mezzi di trasporto indicati al punto 7, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

11. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

⁽⁵⁾ ⁽¹⁴⁾ **12. Disposizioni specifiche**

12.1. Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi nessun sintomo clinico o patologico della rinotracheite bovina infettiva è stato constatato nell'azienda/nello stabilimento ⁽⁵⁾ di origine di cui al punto 6;

12.2. gli animali di cui al punto 8:

- a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti alla spedizione ai fini dell'esportazione e
- b) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova e
- c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva;

⁽⁵⁾ 12.3(ulteriori disposizioni e/o test)

.....]]

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il.....

(firma del veterinario ufficiale)

(timbro)

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

- (1) Animali vivi degli ordini Proboscidea e Artiodactyla (esclusi Suidae, *Bos taurus*, *Bison bison*, *Bubalus bubalis*, *Ovis aries* e *Capra hircus*).
Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (5) Cancellare se non pertinente.
- (6) Compilare se pertinente.
- (7) Gli animali devono recare:
 - a) un numero individuale che consenta di risalire all'azienda di origine; specificare il sistema di identificazione (ad es. etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;
 - b) un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore.
- (8) Età (mesi). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- (9) Test eventualmente effettuati sull'animale nei 30 giorni precedenti alla spedizione ai fini dell'esportazione. Utilizzare i rispettivi codici indicati nella parte 3.C del presente allegato I, identificativi delle malattie per le quali è stato effettuato il test conformemente ai protocolli della suddetta parte 3.C o i test richiesti dallo Stato membro di destinazione.
- (10) In questo caso, il certificato sanitario deve essere accompagnato dal documento ufficiale attestante il rispetto dei requisiti relativi alla quarantena e ai testi di cui all'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (modello "CAM").
- (11) Regioni o allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi, riconosciuti equivalenti ai requisiti di cui all'allegato A della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e in corrispondenza dei quali, nella colonna 6 della parte 1 dell'allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata), è indicato "VII" per la tubercolosi e "VIII" per la brucellosi.
- (12) Test effettuati conformemente ai protocolli descritti, per la malattia pertinente, nella parte 3.C del presente allegato I. Tuttavia, per l'intradermotubercolizzazione, l'esito deve essere considerato positivo se si osservano segni clinici quali edema, essudazione, necrosi, dolore e/o reazione infiammatoria o un aumento di spessore della piega della pelle pari o superiore a 2 mm.
- (13) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione nella Comunità europea dal territorio di cui alla nota (3), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.
- (14) Se richiesto dallo Stato membro di destinazione.

Allegato III

“

Certificato veterinario specifico per gli animali tenuti in quarantena a Saint-Pierre e Miquelon prima dell'esportazione verso la Comunità europea**CAM****1. Certificato relativo ai requisiti di quarantena**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali ⁽¹⁾ descritti nel certificato veterinario ⁽²⁾ numero emesso il sono stati ospitati a partire dal (data di entrata ⁽³⁾) presso il centro di quarantena di Saint-Pierre e Miquelon, conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV, parte 4, della decisione 79/542/CEE, per un periodo di giorni prima di essere rilasciati ai fini dell'esportazione verso l'UE e che, durante il periodo in parola, sono stati sottoposti, con esito negativo ⁽⁵⁾, ai seguenti test ⁽⁴⁾ eseguiti presso un laboratorio riconosciuto nella Comunità europea:

1.2. BRUCELLOSI:

- a) B.abortus: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;
- b) B.ovis: prova di fissazione del complemento (CFT) entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;
- c) B.melitensis: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;

1.3. FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI e MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA

due test con saggio ELISA competitivo per la febbre catarrale degli ovini entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 21 giorni ⁽⁶⁾;

oppure

gli animali sono stati in quarantena per oltre 100 giorni e, durante lo stesso periodo, nel centro di quarantena non è stata evidenziata la presenza di vettori della febbre catarrale degli ovini (Culicoidi), né di segni clinici della malattia ⁽⁶⁾;

1.4. TUBERCOLOSI

due prove d'intradermotubercolizzazione conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CE con tubercolina bovina e aviare, eseguite entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni dalla prima prova;

1.5. AFTA EPIZOOTICA: un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi e una prova di neutralizzazione del virus eseguite entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;**1.6. PESTE BOVINA: saggio ELISA competitivo entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;****1.7. STOMATITE VESCICOLOSA: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;****1.8. FEBBRE DELLA RIFT VALLEY: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;****1.9. DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;****1.10. FEBBRE EMORRAGICA DI CRIMEA-CONGO: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;****1.11. SURRA: esame del sangue al microscopio entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;****1.12. FEBBRE CATARRALE MALIGNA: test di immunofluorescenza entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;****2. Garanzie supplementari****2.1. LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA: prova di immunodiffusione su gel di Agar (AGID) o saggio ELISA entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni (su richiesta dello Stato membro comunitario di destinazione) ⁽⁶⁾**

3. TRATTAMENTI

Gli animali sono stati sottoposti:

- 3.1. ad un trattamento antiparassitario interno ed esterno durante la quarantena
- 3.2. oppure
- ad un trattamento con streptomicina 25 mg/kg ⁽⁶⁾;
 - oppure ad un trattamento antibiotico efficace contro la leptospira spp. (precisaremg/kg.....) ⁽⁶⁾
- 3.3. ad una vaccinazione contro la rabbia (ove richiesta) effettuata il (gg/mm/aa) con il vaccino (tipo, produttore e partita) con esito ⁽⁶⁾

Timbro ufficiale e firma

Fatto a

il

(firma del veterinario ufficiale)

(timbro)

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note per la compilazione:

- (1) Animali vivi della famiglia dei cammellidi.
- (2) Certificato veterinario per gli animali non domestici diversi dai suidi spediti nella Comunità europea (modello RUM), conformemente all'allegato I, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio.
- (3) Data dell'ingresso nel centro di quarantena dell'ultimo animale di un gruppo.
- (4) Test eseguiti conformemente alla metodologia di cui all'allegato I, parte 4, capitolo 2, punto 1.1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio.
- (5) Gli originali degli esiti dei test devono essere allegati al presente certificato.
- (6) Cancellare se non pertinente.

NB Le procedure di campionatura e di prova devono essere quanto più ravvicinate possibile, nel rispetto degli intervalli di tempo minimi, onde evitare che gli animali vengano maneggiati e manipolati in modo eccessivo.

“

Allegato IV

“Parte 4

Specie animali

Taxon		
ORDINE	FAMIGLIA	GENERE E SPECIE
Artiodattili	Cammellidi	Cammello, lama , vigogna

Requisiti zoosanitari

Requisiti relativi all'importazione e alla quarantena degli animali importati a Saint-Pierre e Miquelon per un periodo inferiore a sei mesi prima dell'esportazione verso la Comunità europea

Capitolo 1

Soggiorno e quarantena

1. Gli animali importati a Saint-Pierre e Miquelon devono soggiornare in un centro di quarantena autorizzato per almeno 60 giorni prima dell'esportazione verso la Comunità europea. I requisiti relativi ai test previsti per le diverse specie possono richiedere un'estensione di detto periodo. Gli animali devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) sebbene al centro di quarantena possano essere ammesse partite separate, una volta accolti, tutti gli animali appartenenti alla stessa specie devono essere considerati come un unico gruppo, e come tali individuati. Per l'intero gruppo il periodo di quarantena decorre dal momento dell'ingresso dell'ultimo animale nel centro;
 - b) all'interno del centro di quarantena, ogni specifico gruppo di animali deve essere tenuto in isolamento e non deve avere contatti diretti o indiretti con altri animali, compresi quelli di altre partite eventualmente presenti. Ogni partita deve essere tenuta nel centro di quarantena riconosciuto e deve essere al riparo dagli insetti vettori;
 - c) se, durante il periodo di quarantena, l'isolamento viene interrotto e il gruppo di animali entra in contatto con altri animali, la quarantena è considerata priva di effetto e il gruppo deve cominciare un nuovo periodo di quarantena della stessa durata di quello inizialmente contemplato all'entrata nel centro;

- d) gli animali destinati all'esportazione verso la Comunità europea che transitano per il centro di quarantena devono essere caricati e direttamente consegnati nella Comunità europea:
- i) senza entrare in contatto con animali diversi da quelli che soddisfano i requisiti sanitari stabiliti per l'importazione della pertinente categoria di animali nella Comunità europea;
 - ii) separati in partite, in modo che nessuna partita possa entrare in contatto con animali non ammissibili all'importazione nella Comunità europea;
 - iii) in veicoli da trasporto o container previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato a Saint-Pierre e Miquelon, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie di cui al successivo capitolo II, e costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.
2. La struttura di quarantena deve soddisfare almeno i requisiti minimi di cui all'allegato B della direttiva 91/496/CEE, nonché i seguenti requisiti:
- a) deve essere sotto la supervisione di un veterinario ufficiale;
 - b) deve trovarsi al centro di un'area di 20 km di diametro all'interno della quale, stando alle risultanze ufficiali, non è stato constatato alcun caso di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti al suo utilizzo come centro di quarantena;
 - c) prima di essere adibita a centro di quarantena, deve essere pulita e disinfettata con un disinfettante ufficialmente autorizzato a Saint-Pierre e Miquelon, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie di cui al capitolo II;
 - d) tenendo conto del numero di animali che possono essere accolti, essa deve garantire:
 - i) un impianto destinato esclusivamente allo scopo in questione, che possa assicurare agli animali una sistemazione adeguata;
 - ii) locali adeguati
 - facili da pulire e disinfettare completamente,
 - che consentano di caricare e scaricare gli animali senza rischi,
 - che rispettino tutti i requisiti previsti per abbeverare e nutrire gli animali,
 - che consentano di somministrare agevolmente tutte le cure eventualmente necessarie;
 - iii) locali adeguati per l'ispezione e l'isolamento;

- iv) adeguate attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei locali e dei veicoli per il trasporto;
 - v) una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;
 - vi) un adeguato sistema di raccolta delle acque reflue;
 - vii) un ufficio per il veterinario ufficiale;
- e) quando in funzione, la struttura deve disporre di veterinari in quantità sufficiente per svolgere tutte le mansioni necessarie;
- f) deve ammettere unicamente animali identificati singolarmente in modo da garantirne la tracciabilità. A tal fine, il proprietario o il responsabile del centro di quarantena verifica che, al loro arrivo, gli animali siano debitamente identificati e scortati dai documenti o certificati sanitari richiesti per le specie e categorie interessate. La persona in questione dovrà inoltre trascrivere in un registro o inserire in una banca dati il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero, l'identificazione e la destinazione degli animali e conservare questi dati per almeno 3 anni;
- g) l'autorità competente determina la procedura per la supervisione ufficiale del centro di quarantena e ne garantisce l'attuazione; nell'ambito della supervisione, saranno previste ispezioni regolari volte a determinare il continuo rispetto dei requisiti per il riconoscimento. In caso di inadempienza e revoca del riconoscimento, quest'ultimo può essere ripristinato solo se all'autorità competente viene fornita la garanzia che la struttura di quarantena soddisfa pienamente tutte le disposizioni sopra menzionate.

Capitolo 2

Test zoosanitari

1. REQUISITI GENERALI

Gli animali devono essere sottoposti ai seguenti test eseguiti su campioni ematici prelevati a partire da 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, se non altrimenti specificato. Gli esami di laboratorio devono essere condotti in un laboratorio riconosciuto nella Comunità europea; i documenti attestanti gli esami di laboratorio e i relativi risultati, le vaccinazioni e le cure devono essere allegati al certificato veterinario. Al fine di intervenire quanto meno possibile sugli animali, i prelievi, i test e le eventuali vaccinazioni devono essere quanto più ravvicinati possibile nel rispetto degli intervalli di tempo minimi richiesti dai protocolli.

2. REQUISITI SPECIFICI

2.1. CAMMELLIDI

2.1.1. Tubercolosi

a) **Test da utilizzare:** test comparativo di intradermoreazione alla tubercolina bovina PPD e aviare PPD ottenuta secondo le norme per la produzione delle tubercoline bovine e aviari di cui all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio. Il test deve essere eseguito nella zona posteriore della spalla (regione ascellare) secondo la tecnica di cui all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.

b) **Periodicità:** il test deve essere condotto entro due giorni dall'arrivo degli animali nel centro di quarantena e a distanza di 42 giorni dal primo test.

c) **Interpretazione dei test:**

la reazione deve essere considerata:

- negativa se l'aumento di spessore della pelle è inferiore a 2 mm;
- positiva se l'aumento di spessore della pelle è superiore a 4 mm;
- dubbia se l'aumento di spessore della pelle in reazione alla tubercolina bovina PPD è tra 2 mm e 4 mm, oppure superiore a 4 mm ma inferiore alla reazione alla tubercolina aviare PPD.

d) **Misure in risposta ai test:**

se il test di intradermoreazione alla tubercolina bovina PPD dà esito positivo in un caso, l'animale deve essere allontanato dal gruppo e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 42 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b);

se il test dà esito positivo in più di un caso, l'intero gruppo risulta non ammissibile all'esportazione verso la CE;

se il test dà esito dubbio in uno o più casi, l'intero gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di 42 giorni e il nuovo test va considerato il primo dei due di cui alla lettera b).

2.1.2. Brucellosi

a) **Test da utilizzare:**

- B.abortus: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) conformemente alla descrizione di cui rispettivamente al punto 2.6 e 2.5 dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE. In caso di esito positivo, occorre eseguire una prova di fissazione del complemento per conferma;

- B.melitensis: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) conformemente alla descrizione di cui rispettivamente al punto 2.6 e 2.5 dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE. In caso di esito positivo, per conferma occorre eseguire una prova di fissazione del complemento secondo il metodo descritto all'allegato C della direttiva 91/68/CE;
- B. ovis: prova di fissazione del complemento secondo il metodo descritto all'allegato D della direttiva 91/68/CE.

b) **Periodicità:** i test devono essere condotti entro due giorni dall'arrivo degli animali nel centro di quarantena e a distanza di 42 giorni dal primo test.

c) **Interpretazione dei test:**

la reazione ai test è ritenuta positiva conformemente alla definizione di cui all'allegato C della direttiva 64/432/CEE.

d) **Misure in risposta ai test:**

gli animali risultati positivi ai test devono essere allontanati e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 42 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b);

sono ammessi all'esportazione verso la CE unicamente gli animali risultati negativi a due test consecutivi condotti conformemente alla lettera b).

2.1.3. Febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica (EHD)

a) **Test da utilizzare:** prova di immunodiffusione sul gel di Agar (AGID) conformemente alla descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 79/542/CEE del Consiglio.

In caso di esito positivo, gli animali devono essere sottoposti al saggio ELISA competitivo secondo la descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 79/542/CEE del Consiglio onde distinguere le due malattie.

b) **Periodicità:**

gli animali devono risultare negativi a due test, il primo condotto entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e il secondo a distanza di almeno 21 giorni dal primo.

c) **Misure in risposta ai test:**

i) Febbre catarrale degli ovini

Nel caso in cui uno o più animali risultino positivi al saggio ELISA conformemente all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 79/542/CEE del Consiglio, essi devono essere allontanati dagli altri animali del gruppo i quali dovranno essere tenuti in quarantena per 100 giorni a partire dalla data di raccolta dei prelievi per il test risultato positivo. Il gruppo potrà essere considerato indenne unicamente se, in seguito a controlli regolari condotti da veterinari ufficiali durante il periodo di quarantena, non vengono evidenziati sintomi clinici di malattia e non è accertata la presenza di vettori della febbre catarrale degli ovini (Culicoidi) nel centro di quarantena.

Nel caso in cui un altro animale del gruppo mostri segni clinici di malattia durante il periodo di quarantena di cui sopra, l'intero gruppo non è ammesso all'esportazione verso la CE.

ii) Malattia emorragica epizootica (EHD)

Ove, nel caso di uno o più animali risultati positivi al test, il saggio ELISA di conferma mostri la presenza di anticorpi del virus EHD, gli animali sono considerati affetti e devono essere allontanati dal gruppo; i test devono essere ripetuti su tutti gli altri animali del gruppo a distanza di almeno 21 giorni dalla prima diagnosi positiva e di nuovo a distanza di almeno 21 giorni, in entrambi i casi con esito negativo. Se un altro animale del gruppo risulta positivo alla ripetizione dei test, l'intero gruppo non è ammesso all'esportazione verso la CE.

2.1.4. Afta epizootica (FMD)

- a) **Test da utilizzare:** prove diagnostiche (probang e sierologia) con le tecniche ELISA e di neutralizzazione del virus conformemente alla descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 78/542/CEE del Consiglio.
- b) **Periodicità:** gli animali devono risultare negativi a due test, il primo condotto entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se un solo animale risulta positivo al virus FMD, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.

Nota: ove evidenziata, la presenza di anticorpi antiproteine strutturali e non del virus FMD deve essere considerata come il risultato di una precedente infezione da FMD, a prescindere dalla vaccinazione degli animali.

2.1.5. Peste bovina

- a) **Test da utilizzare:** il test prescelto è il saggio ELISA competitivo, quale descritto nel manuale UIE, in quanto prova prescritta per gli scambi internazionali. È inoltre consentito il ricorso alla prova di sieroneutralizzazione o ad altre prove secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se un solo animale risulta positivo al virus della peste bovina, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.

2.1.6. Stomatite vescicolosa

- a) **Test da utilizzare:** saggio ELISA e prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se un solo animale risulta positivo al virus della stomatite vescicolosa, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.

2.1.7. Febbre della Rift valley

- a) **Test da utilizzare:** saggio ELISA e prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre della valle del Rift, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.

2.1.8. Dermatite nodulare contagiosa

- a) **Test da utilizzare:** sierologia con il saggio ELISA, prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.

- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della dermatite nodulare contagiosa, l'intero gruppo non è ammesso all'importazione nella CE

2.1.9. Febbre emorragica di Crimea-Congo

- a) **Test da utilizzare:** saggio ELISA, prova di neutralizzazione del virus, prova di immunofluorescenza o altra prova ammessa.
- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre emorragica di Crimea-Congo, esso deve essere allontanato dal gruppo.

2.1.10. Surra (*Tripanosoma evansi*)

- a) **Test da utilizzare:** la presenza dell'agente parassitario può essere evidenziata in campioni ematici concentrati, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se la presenza del virus *T. evansi* è evidenziata in un animale, questo deve essere allontanato dal gruppo. Gli altri animali del gruppo devono essere sottoposti ad un trattamento antiparassitario interno ed esterno tramite agenti adeguati dalla provata efficacia contro il *T. evansi*.

2.1.11. Febbre catarrale maligna

- a) **Test da utilizzare:** il metodo diagnostico preferito è l'individuazione del DNA del virus tramite prove di immufluorescenza o immunocitochimica, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre catarrale maligna, l'intero gruppo non è ammesso all'importazione nella CE.

2.1.12. Rabbia

Vaccinazione: la vaccinazione contro la rabbia può essere praticata in alcuni casi; l'animale deve essere quindi sottoposto ad un prelievo ematico e ad una prova di sieroneutralizzazione per la ricerca di anticorpi.

2.1.13. Leucosi bovina enzootica (solo nel caso di animali destinati ad una regione indenne)

- a) **Test da utilizzare:** prova di immunodiffusione su gel di Agar (AGID) o saggio ELISA di arresto, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
- b) **Periodicità:** gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
- c) **Misure in risposta ai test:** gli animali risultati positivi alle prove devono essere allontanati e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 21 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b).

Sono ammessi all'esportazione verso la CE unicamente gli animali risultati negativi a due test consecutivi condotti conformemente alla lettera b).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2004****sulla adeguata protezione dei dati personali nell'Isola di Man***[notificata con il numero C(2004) 1556]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/411/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 6, della medesima,consultato il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali²,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.
- (2) La Commissione può accertare che un paese terzo garantisce adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.
- (3) Ai sensi della direttiva 95/46/CE il livello di tutela dei dati va accertato alla luce di tutte le circostanze che accompagnano la, o le, operazioni di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della medesima.
- (4) Data la diversità degli approcci alla tutela dei dati nei paesi terzi, la valutazione dell'adeguatezza va effettuata - e ogni decisione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6 della

¹ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

² Parere 6/2003 sul livello di protezione dei dati personali nell'Isola di Man, adottato dal Gruppo di lavoro in data 13 giugno 2003, disponibile presso:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/workinggroup/wp2003/wpdocs03_en.htm

- direttiva 95/46/CE va presa e applicata - senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dalla Comunità.
- (5) L'Isola di Man è una dipendenza della Corona britannica (senza essere una zona del Regno Unito né una colonia) ma completamente indipendente, tranne che per le relazioni internazionali e la difesa, di competenza del governo britannico; ai fini della direttiva, l'Isola di Man va dunque considerata un paese terzo.
 - (6) Su sua stessa richiesta, dal maggio 1993 è stata estesa all'Isola di Man la ratifica, da parte del Regno Unito, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento automatico dei dati personali (Convenzione n. 108).
 - (7) Nell'Isola di Man, le norme giuridiche a tutela dei dati personali, basate sulle norme della direttiva 95/46/CE, sono regolate dal Data Protection Act, 2002 ("the Act"), entrato in vigore l'1 aprile 2003. Tale legge abroga e sostituisce il Data Protection Act 1986 ("The 1986 Act")
 - (8) Altre leggi che hanno, o potrebbero avere, effetti sulla protezione dei dati sono l'*Human Rights Act* 2001, approvato dal parlamento il 16 gennaio 2001 e non ancora pienamente in vigore, e il *Health Records and Reports Act* 1993.
 - (9) Le norme giuridiche applicabili nell'Isola di Man contengono tutti i principi di un adeguato livello di tutela delle persone fisiche. La loro applicazione è garantita dal ricorso giurisdizionale e dal controllo indipendente di autorità come il *Data Protection Commissioner*, dotato di poteri di ricerca e d'intervento.
 - (10) Si ritiene pertanto che l'Isola di Man fornisca adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.
 - (11) Per salvaguardare la trasparenza e la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo all'elaborazione dei dati personali di quest'ultime, vanno precisate le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l'esistenza di un'adeguata tutela.
 - (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le finalità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, l'Isola di Man garantisce un livello adeguato di tutela dei dati personali trasferiti dalla Comunità.

Articolo 2

Questa decisione riguarda l'adeguatezza della tutela fornita nell'Isola di Man rispetto ai requisiti dell'articolo 25, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE e non influisce su altre condizioni o restrizioni cui possa dar luogo l'attuazione di altre disposizioni della stessa direttiva sull'elaborazione di dati personali in seno agli Stati membri.

Articolo 3

1. A prescindere dai loro poteri di intervento per conformarsi a disposizioni nazionali approvate ai sensi di norme diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, per proteggere le persone riguardo all'elaborazione dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i loro attuali poteri di sospendere i flussi di dati a un destinatario dell'Isola di Man:
 - a) se un'autorità competente dell'Isola di Man stabilisce che il destinatario infrange norme di protezione in vigore; oppure
 - b) se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l'autorità competente dell'Isola di Man non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave ai titolari dei dati e in tale circostanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili dell'elaborazione nell'Isola di Man e dar loro l'opportunità di rispondere.
2. La sospensione cesserà non appena le norme di protezione siano ripristinate e ne venga informata l'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3.
3. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui gli organismi dell'Isola di Man preposti a garantire la rispondenza alle norme di tutela non riescono ad assolvere tale compito.
4. Se le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo provano che nell'Isola di Man nessun organo preposto a garantire la rispondenza alle norme di tutela adempie efficacemente il suo ruolo, la Commissione ne informa la competente autorità dell'Isola di Man e, se necessario, propone contromisure ai sensi della procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.

Articolo 5

La Commissione controlla il funzionamento della presente decisione e riferisce al Comitato di cui all'articolo 31 della direttiva 95/46/CE ogni pertinente conclusione e, in particolare, tutto quanto possa influire sulla constatazione, di cui all'articolo 1 della presente decisione, di adeguatezza della tutela nell'Isola di Man ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE ed eventuali prove che la decisione venga attuata in modo discriminatorio.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2004****che autorizza la Repubblica d'Austria ad utilizzare il sistema istituito dal titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 in sostituzione delle indagini sul patrimonio bovino***[notificata con il numero C(2004) 1557]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/412/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini¹, in particolare l'articolo 1, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio² definisce un sistema di identificazione e registrazione del patrimonio bovino.
- (2) La decisione 1999/571/CE del Consiglio riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati austriaca relativa ai bovini³.
- (3) Conformemente alla direttiva 93/24/CEE gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, a utilizzare fonti di informazione amministrative in sostituzione delle indagini sul patrimonio a condizione che soddisfino gli obblighi di tale direttiva.
- (4) A sostegno della propria richiesta del 12 giugno 2003 l'Austria ha presentato una documentazione tecnica relativa alla struttura e all'aggiornamento della base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 e ai metodi di calcolo dell'informazione statistica.

¹ GUL 149 del 21.6.1993, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 284 del 31.10.2003, pag. 1).

² GUL 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

³ GUL 217 del 17.8.1999, pag. 62.

- (5) La Repubblica d'Austria era stata precedentemente autorizzata, con decisione della Commissione 200/554/CE⁴, a utilizzare il registro dei bovini in sostituzione parziale delle indagini sul patrimonio bovino; tale autorizzazione è scaduta il 31 dicembre 2003.
- (6) In seguito all'esame della documentazione tecnica presentata dalle autorità austriache risulta opportuno accogliere favorevolmente la richiesta.
- (7) La presente decisione è conforme al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio⁵,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica d'Austria è autorizzata a sostituire le indagini sul patrimonio bovino previste dalla direttiva 93/24/CEE del Consiglio con il sistema di identificazione e registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 per ottenere qualsiasi informazione statistica al fine di conformarsi agli obblighi contemplati da tale direttiva.

Articolo 2

Se il sistema di cui all'articolo 1 smettesse di essere operativo, ovvero se il suo contenuto non consentisse più di ottenere informazioni statistiche affidabili in merito a tutte o ad alcune categorie di bovini, la Repubblica d'Austria tornerà a utilizzare il sistema di indagini statistiche al fine di valutare la popolazione bovina o le categorie pertinenti.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

⁴ GUL 235 del 19.9.2000, pag. 23.

⁵ GUL 179 del 7.8.1972, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2004**

che modifica la decisione 2000/585/CE della Commissione per quanto riguarda le condizioni zoosanitarie e di certificazione veterinaria relative alle carni di coniglio e a talune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità

[notificata con il numero C(2004) 1560]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/413/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, stabilisce le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile².
- (2) La direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, stabilisce alcune disposizioni relative ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni³.
- (3) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁴.

¹ GUL 18 del 23.1.2002, pag. 11.

² GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/89/CE (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17).

³ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GUL 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁴ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE della Commissione (GUL 260 dell'11.10.2003, pag. 21).

- (4) La decisione 2000/585/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di coniglio e di talune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative a tali importazioni⁵.
- (5) La direttiva 97/78/CE del Consiglio fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁶, nonché alcune disposizioni relative al transito di cui all'articolo 11, quale il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.
- (6) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di carni di selvaggina in transito nella Comunità soddisfino i requisiti zoosanitari di importazione applicabili al paese autorizzato in funzione della specie interessata.
- (7) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche⁷, è stata recentemente modificata con l'aggiunta di condizioni generali relative al transito e di una deroga per il transito da e verso la Russia, con riferimento ai posti d'ispezione frontaliere specificamente preposti a tale scopo.
- (8) In base all'esperienza, la presentazione presso il posto d'ispezione frontaliere, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo di origine volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti zoosanitari richiesti affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato zoosanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.
- (9) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito proveniente da paesi terzi per i cui prodotti non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, con riferimento all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato della decisione 2000/585/CE.
- (10) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.

⁵ GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE della Commissione (GUL 73 del 11.3.2004, pag. 11).

⁶ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione (GUL 236 del 23.9.2003, pag. 381).

⁷ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE della Commissione (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 11).

- (11) La decisione 2001/881/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi⁸; risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontaliere preposti al controllo del suddetto transito alla luce della presente decisione.
- (12) Il modello E del certificato sanitario di cui all'allegato III della decisione 2000/585 contiene un errore di redazione relativo all'identificazione delle carni che occorre rettificare ai fini della chiarezza.
- (13) La decisione 2000/585/CE della Commissione deve essere quindi modificata di conseguenza.
- (14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/585/CE della Commissione è modificata come segue:

- 1) È inserito il seguente articolo 2 bis:

“Articolo 2 bis

Gli Stati membri vegliano affinché le partite di carni di coniglio e di selvaggina destinate al consumo umano introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

- a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato I della presente decisione, ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata;
- b) sono conformi alle garanzie e ai requisiti zoosanitari specifici per la specie interessata stabiliti all'allegato II e al corrispondente modello di certificato sanitario di cui all'allegato III;
- c) sono scortate da un certificato zoosanitario conforme al modello K di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
- d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata.”

⁸ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/831/CE della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 61).

2) È inserito il seguente articolo 2 ter:

“Articolo 2 ter

1. In deroga all'articolo 2 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontaliere comunitari indicati all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;
 - b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA” apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliere;
 - c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
 - d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata.
 2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.
 3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.”
- 3) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

L'articolo 1, punto 1, e l'allegato si applicano a partire dal 1° gennaio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato III della decisione 2000/585/CE è modificato come segue:

1. (modello E, sezione I.): non concerne la versione italiana;
2. (modello E, sezione IV): non concerne la versione italiana;
3. è aggiunto il modello K seguente:

- 9. Attestato zoosanitario**
 Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui al presente certificato:
- 9.1 provengono da un paese elencato, al momento della macellazione, all'allegato II della decisione 2000/585/CE o da una regione autorizzata, al momento della macellazione, all'importazione nella CE conformemente all'allegato I della decisione 2000/585/CE e
- 9.2 soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari di cui all'attestato zoosanitario del modello di certificato [C]/[D]/[E]/[H]/[I] ⁽⁷⁾ riportato all'allegato III della decisione 2000/585/CE e
- 9.3 sono ottenute da animali macellati e sottoposti a trasformazione il o nel periodo dal al ⁽⁹⁾.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il.....

(firma del veterinario ufficiale) ⁽¹¹⁾

(timbro) ⁽¹¹⁾

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

- (1) Carni di selvaggina di penna escluse le frattaglie, tranne per la selvaggina di penna non spennata né eviscerata; carni di selvaggina di penna di allevamento; carni di leporidi selvatici, definiti come conigli e lepri, escluse le frattaglie, tranne per i leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati; carni di conigli di allevamento; carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, escluse le frattaglie.
- (2) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.
- (3) Attribuito dall'autorità centrale competente.
- (4) Paese ai sensi dell'allegato II e descrizione del territorio ai sensi dell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione (come da ultimo modificata).
- (5) Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.
- (6) Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, indicare il numero di volo dell'aereo.
 In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- (7) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (8) Compilare se pertinente.
- (9) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota (4), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- (10) Da compilare, se pertinente.
- (11) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa regola vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

”

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2004****che modifica la decisione 2003/779/CE per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative agli involucri di origine animale in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità***[notificata con il numero C(2004) 1561]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/414/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE².
- (2) La decisione 2003/779/CE della Commissione stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi³.
- (3) La direttiva 97/78/CE del Consiglio, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁴, prevede già all'articolo 11 alcune disposizioni relative al transito, quali il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.

¹ GUL 18 del 23.1.2002, pag. 11.

² GUL 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE (GUL 260 dell'11.10.2003, pag. 21).

³ GUL 285 dell'1.11.2003, pag. 38.

⁴ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione (GUL 236 del 23.9.2003, pag. 381).

- (4) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di involucri di origine animale in transito nella Comunità soddisfino le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni dai paesi autorizzati.
- (5) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, che stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche⁵, è stata di recente modificata per inserire le condizioni relative al transito e una deroga per il transito da e verso la Russia, con riferimento ai posti d'ispezione frontaliere specificamente designati a tale scopo.
- (6) In base all'esperienza, la presentazione presso il posto d'ispezione frontaliere, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo di origine volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale delle condizioni di polizia sanitaria richieste affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato sanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.
- (7) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.
- (8) La decisione 2001/881/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi⁶; risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontaliere preposti al controllo di tali transiti alla luce della presente decisione.
- (9) È opportuno modificare il certificato sanitario per l'importazione di involucri di origine animale al fine di adeguarne il formato a quello degli altri certificati.
- (10) Occorre pertanto modificare la decisione 2003/779/CE della Commissione.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁵ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE della Commissione (GU L 73 del 11.3.2004, pag. 11).

⁶ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/831/CE della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 61).

Articolo 1

La decisione 2003/779/CE è modificata come segue.

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di involucri di origine animale, in provenienza da paesi terzi, scortati da un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato I A, che deve consistere di un unico foglio e deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro che esegue il controllo all'importazione.”

- 2) È aggiunto il seguente articolo 1 bis:

“Articolo 1 bis

Gli Stati membri vegliano affinché le partite di involucri di origine animale destinati al consumo umano introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

- a) soddisfano le pertinenti condizioni di polizia sanitaria stabilite nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato I A;
- b) sono scortate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I B, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
- c) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.”

- 3) È aggiunto il seguente articolo 1 ter:

“Articolo 1 ter

1. In deroga all'articolo 1 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;

- b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;
 - c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
 - d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.
2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.
 3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata."
- 4) L'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il precedente certificato sanitario, redatto conformemente alla decisione 2003/779/CE della Commissione relativa all'importazione di involucri di origine animale, può essere utilizzato fino a 6 mesi dalla data fissata all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 3

1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.
2. L'articolo 1, paragrafo 2, e l'allegato I B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

"ALLEGATO I A

CERTIFICATO SANITARIO

(per gli involucri di origine animale destinati alla spedizione nella Comunità europea)

Modello CAS

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO SANITARIO per gli involucri di origine animale destinati all'importazione nella Comunità europea			
	N. ⁽¹⁾	ORIGINALE		
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine degli involucri			
	3.1 Codice ISO e nome del paese:.....	3.2 Territorio ⁽⁴⁾ :.....		
5. Luogo di destinazione degli involucri 5.1 Stato membro UE:..... Nome, numero e indirizzo dello stabilimento ⁽⁵⁾	4. Autorità competente			
	4.1 Ministero:.....	4.2 Servizio:.....		
	4.3 Livello locale/regionale:.....			
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾ 7.1 [Autocarro]/[Vagone ferroviario]/[Nave]/[Aereo] ⁽³⁾ 7.2 Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:.....	6. Località di carico per l'esportazione			
	7.3 Identificazione della partita ⁽⁶⁾ :			
8. Identificazione degli involucri di origine animale				
8.1 Involucri di: (specie animale).				
8.2 Identificazione degli involucri facenti parte della partita:				
Descrizione ⁽⁵⁾	Trattamento ⁽⁷⁾	Indirizzo e numero di riconoscimento dello/gli stabilimento/i	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Totale		

9. Attestato zoosanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli involucri di origine animale sopra descritti:

- a) provengono da stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente;
- b) sono stati puliti, raschiati e:
 - o [salati con sale (NaCl) per 30 giorni] ⁽³⁾
 - oppure [decolorati] ⁽³⁾
 - oppure [essiccati dopo la raschiatura] ⁽³⁾
- c) sono stati trattati con tutte le precauzioni necessarie per evitare una nuova contaminazione dopo il trattamento.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il.....

(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁶⁾

(timbro) ⁽⁶⁾

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) A seconda dei casi, indicare i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- (3) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (4) Compilare se pertinente.
- (5) Compilare se pertinente.
- (6) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo. Lo stesso vale per i timbri, esclusi i timbri a secco e in filigrana.
- (7) Trattamento applicato corrispondente a una delle opzioni elencate nella sezione 9b dell'attestato zoosanitario.

”

"ALLEGATO IB

(per involucri di origine animale in transito e/o magazzinaggio)

Modello TRANSITO/MAGAZZINAGGIO

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per gli involucri di origine animale destinati al [transito] [magazzinaggio]⁽¹⁾⁽⁶⁾ nella Comunità europea N. ⁽²⁾ ORIGINALE																																																							
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)		3. Origine degli involucri 3.1 Codice ISO e nome del paese:..... 3.2 Territorio ⁽⁷⁾ :																																																						
5. Luogo di destinazione del [transito]/[magazzinaggio]⁽⁶⁾ degli involucri 5.1 Magazzinaggio in: Stato membro UE:..... Nome e indirizzo dello stabilimento ⁽³⁾⁽⁴⁾ 5.2 Luoghi di destinazione ⁽⁹⁾ del [transito]/[magazzinaggio] ⁽⁶⁾ nel paese terzo finale: Nome e indirizzo del posto d'ispezione frontaliere comunitario di uscita ⁽⁴⁾ :	4. Autorità competente 4.1 Ministero:..... 4.2 Servizio:..... 4.3 Livello locale/regionale:.....																																																							
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁵⁾ 7.1 [Autocarro]/[Vagone ferroviario]/[Nave]/[Aereo] ⁽⁶⁾ 7.2 Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo :.....	6. Località di carico per l'esportazione 7.3 Identificazione della partita ⁽⁷⁾ :																																																							
8. Identificazione degli involucri di origine animale 8.1 Involucri di: (specie animale). 8.2 Identificazione degli involucri facenti parte della partita: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Descrizione⁽⁴⁾</th> <th style="width:20%;">Trattamento⁽⁹⁾</th> <th style="width:20%;">Indirizzo dello/gli stabilimento/i</th> <th style="width:15%;">Numero di colli/pezzi</th> <th style="width:15%;">Peso netto (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione ⁽⁴⁾	Trattamento ⁽⁹⁾	Indirizzo dello/gli stabilimento/i	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																														Totale				
Descrizione ⁽⁴⁾	Trattamento ⁽⁹⁾	Indirizzo dello/gli stabilimento/i	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																				
Totale																																																								

9. Attestato zoosanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli involucri di origine animale sopra descritti sono conformi alle condizioni stabilite nell'attestato zoosanitario, sezione 9, del modello di certificato figurante nell'allegato I A della decisione 2003/779/CE.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il.....

(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁸⁾

(timbro) ⁽⁸⁾

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

- (1) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.
- (4) Compilare se pertinente.
- (5) A seconda dei casi, indicare i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- (6) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (7) Compilare se pertinente.
- (8) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo. Lo stesso vale per i timbri, esclusi i timbri a secco e in filigrana.
- (9) Trattamento applicato corrispondente a una delle opzioni di cui alla sezione 9 b) del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato I A della decisione 2003/779/CE della Commissione, secondo cui gli involucri devono essere puliti e raschiati e quindi salati con sale (NaCl) per 30 giorni oppure decolorati oppure essiccati dopo la raschiatura.

”

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che modifica la decisione 2000/609/CE per quanto riguarda le condizioni zoosanitarie e la certificazione veterinaria delle carni di ratiti di allevamento in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità***[notificata con il numero C(2004) 1580]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/415 /CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE².
- (2) La direttiva 91/494/CEE del Consiglio stabilisce le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile³.
- (3) La decisione 2000/609/CE della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti di allevamento⁴.

¹ GUL 18 del 23.1.2002, pag. 11.

² GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 21).

³ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17).

- (4) La direttiva 97/78/CE del Consiglio fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁵, nonché all'articolo 11 alcune disposizioni relative al transito, quale il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.
- (5) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di carni di ratiti in transito nella Comunità soddisfino i requisiti zoosanitari di importazione applicabili al paese autorizzato in funzione della specie interessata.
- (6) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche⁶, è stata recentemente modificata con l'aggiunta di condizioni relative al transito e di una deroga per il transito da e verso la Russia, con riferimento ai posti d'ispezione frontaliere specificamente preposti a tale scopo.
- (7) In base all'esperienza, la presentazione presso il posto d'ispezione frontaliere, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo di origine volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti zoosanitari richiesti affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato zoosanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.
- (8) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito proveniente da paesi terzi per i cui prodotti non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, con riferimento all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato della decisione 2000/609/CE.
- (9) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.
- (10) La decisione 2001/881/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi⁷; risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontaliere preposti al controllo del suddetto transito alla luce della presente decisione.

⁴ GU L 258 del 12.10.2000, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE della Commissione (GUL 36 del 7.2.2004, pag. 34).

⁵ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione (GUL 236 del 23.9.2003, pag. 381).

⁶ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE della Commissione (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 11).

⁷ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/831/CE della Commissione (GUL 313 del 28.11.2004, pag. 61).

- (11) La decisione 2000/609/CE della Commissione deve essere pertanto modificata di conseguenza.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/609/CE della Commissione è modificata come segue:

1. È inserito il seguente articolo 1 bis:

“Articolo 1 bis

Gli Stati membri vegliano affinché le partite di carni di ratiti di allevamento destinate al consumo umano introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

- a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato I della presente decisione, ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata;
 - b) soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari relativi alla specie interessata stabiliti nel certificato sanitario di cui alla parte 2, modello A o B, dell'allegato II;
 - c) sono scortate da un certificato veterinario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
 - d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata.”
2. È aggiunto il seguente articolo 1 ter:

“Articolo 1 ter

1. In deroga all'articolo 1 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontaliere comunitari indicati all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite spedite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;
 - b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;
 - c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
 - d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.
2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.
 3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata."
3. È aggiunto il nuovo allegato III conformemente al testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile dal 1° maggio 2004.

L'articolo 1, punto 1, e l'allegato si applicano a partire dal 1° gennaio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

9. Attestato zoosanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di ratiti di cui al presente certificato:

- 9.1 provengono da un paese o da una regione autorizzati, al momento della macellazione, all'importazione nella CE ai sensi dell'allegato I della decisione 2000/609/CE e
- 9.2 soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari stabiliti nel certificato sanitario di cui alla parte 2, modello [A] / [B] ⁽⁷⁾, dell'allegato II della decisione 2000/609/CE e
- 9.3 sono ottenute da animali macellati e sottoposti a trasformazione il o nel periodo dal al ⁽⁹⁾.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il.....

(firma del veterinario ufficiale)⁽¹¹⁾

(timbro)⁽¹¹⁾

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

- (1) Per carni si intende qualsiasi parte di ratiti adatta al consumo umano e che non sia stata sottoposta ad altro trattamento di quello col freddo ai fini della conservazione: le carni in confezioni sottovuoto o in involucri in atmosfera controllata devono essere anch'esse scortate da un certificato conforme al presente modello.
- (2) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.
- (3) Attribuito dall'autorità centrale competente.
- (4) Paese e descrizione del territorio ai sensi dell'allegato I della decisione 2000/609/CE della Commissione (come da ultimo modificata).
- (5) Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.
- (6) Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- (7) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (8) Compilare se pertinente.
- (9) Data o date della macellazione. Non è consentita l'importazione di carni ottenute da ratiti macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota (4), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- (10) Da compilare, se pertinente.
- (11) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa regola vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell'Argentina o del Brasile**

[notificata con il numero C(2004) 1584]

(2004/ 416/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quando segue:

- (1) La Spagna ha informato gli altri Stati membri e la Commissione che, in occasione di controlli fitosanitari svolti nel 2003, sono state riscontrate numerose infestazioni di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile da parte di organismi nocivi, in particolare *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) e *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*). Inoltre, nel 2003 i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno riferito infestazioni di agrumi originari del Brasile da parte di *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*).
- (2) La Spagna ha adottato misure ufficiali di emergenza che vietano l'importazione nel suo territorio di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile a decorrere dal 12 novembre 2003.
- (3) Per proteggere la Comunità dall'introduzione degli organismi nocivi in questione, la direttiva 2000/29/CE stabilisce che gli agrumi originari di paesi terzi devono essere conformi a taluni requisiti tecnici, in particolare quelli stabiliti all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, della medesima direttiva. Dalle informazioni pervenute dalla Spagna, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito risulta che per quanto riguarda gli agrumi importati in provenienza dall'Argentina e dal Brasile i summenzionati requisiti non sono soddisfatti.
- (4) Occorre quindi adottare misure di emergenza temporanee per le importazioni nella Comunità di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile.

¹ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/31/CE della Commissione (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 18).

- (5) Qualora risulti che le misure di emergenza in questione non sono sufficienti ad impedire l'introduzione degli organismi nocivi in questione, oppure che esse non sono state debitamente applicate, si dovranno prendere misure alternative o più rigorose.
- (6) Gli effetti delle misure di emergenza dovranno essere costantemente valutati fino al 30 novembre 2004, segnatamente sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Alla luce dei risultati di tale valutazione sarà presa in considerazione l'eventuale adozione di altre misure.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, della direttiva 2000/29/CE, a decorrere dal 1° maggio 2004 i frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi (in appresso denominati "agrumi") originari dell'Argentina o del Brasile possono essere introdotti nel territorio della Comunità soltanto se conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione ⁽²⁾, ciascuno Stato membro importatore di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, una relazione tecnica dettagliata sui risultati dei controlli fitosanitari eseguiti sui frutti in questione conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE nel periodo dal 1° maggio al 30 novembre 2004.

Articolo 3

Nel periodo dal 1° maggio al 30 novembre 2004, la Commissione segue costantemente l'evolversi della situazione. Qualora si constati che le misure di emergenza in questione non sono sufficienti ad impedire l'introduzione di *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) o di *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), oppure che tali misure non sono state debitamente applicate, la Commissione adotta misure alternative o più rigorose, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.

² GUL 32 del 5.2.1994, pag. 37 e rettifica (GUL 59 del 3.3.1995, pag. 30).

Articolo 4

Entro e non oltre il 30 aprile 2004 la Spagna adegua le misure da essa adottate al fine di proteggersi contro l'introduzione e la diffusione di *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) e *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) per renderle conformi agli articoli 1 e 2, e ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è riesaminata entro e non oltre il 31 gennaio 2005.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.3 e 16.5, della direttiva 2000/29/CE, si applicano i seguenti requisiti:

1. Gli agrumi originari dell'Argentina o del Brasile devono essere accompagnati da un certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, recante la constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, menzionata sul certificato,

oppure

b) – che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,

e

– che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, compreso un appropriato sistema d'analisi, che i frutti raccolti nel luogo di produzione sono indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*),

e

– che i frutti sono stati sottoposti a trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sul certificato,

e

– che il luogo di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori e ogni altro operatore che partecipa alla movimentazione dei frutti sono registrati ufficialmente a tal fine.

2. Gli agrumi diversi da *Citrus aurantium* L. originari dell'Argentina o del Brasile devono essere accompagnati da un certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, recante la constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, menzionata sul certificato,

oppure

- b) – che nessun sintomo della presenza di *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo,
 - e
 - che il luogo di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori ed ogni altro operatore che partecipa alla movimentazione dei frutti sono ufficialmente registrati a tal fine.
3. I frutti oggetto della presente decisione possono entrare nella Comunità soltanto se il loro movimento, dal luogo di produzione al punto di esportazione verso la Comunità, è accompagnato da documenti rilasciati sotto l'autorità e la supervisione del rispettivo organismo di protezione dei vegetali dell'Argentina o del Brasile, nell'ambito di un sistema documentale di cui viene informata la Commissione.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****relativa al contributo finanziario della Comunità a favore della conferenza organizzata dall'UIE nel 2004 sulla rabbia in Europa e nell'Asia centrale***[notificata con il numero C(2004) 1619]*

(2004/417/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario¹, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù della decisione 90/424/CEE, la Comunità intraprende o aiuta gli Stati membri ad intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario nonché per la formazione o il perfezionamento nel settore veterinario.
- (2) L'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), unitamente ai due laboratori comunitari UIE di riferimento (FCRV-Wusterhausen e AFSSA-Nancy), ha preso l'iniziativa di organizzare una conferenza su ampia scala relativa alla rabbia in Europa e nell'Asia centrale. La conferenza esaminerà i più recenti sviluppi scientifici nei settori concernenti diagnosi, epidemiologia e vaccini per la rabbia nonché gli aspetti pratici relativi al controllo della malattia.
- (3) Conformemente alla decisione 90/424/CEE, da circa un decennio la Comunità concede contributi finanziari a favore di programmi intesi ad eradicare la rabbia negli Stati membri colpiti. A seguito di tale iniziativa, la malattia è stata in pratica eradicata dall'intero territorio della Comunità anche se alcuni di questi programmi sono ancora attuati in regioni confinanti con taluni Stati aderenti e paesi terzi.
- (4) Nel 2003 è stato deciso di cofinanziare, nel quadro del programma PHARE, programmi per il controllo della rabbia in Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovenia. Tali campagne saranno attuate dal 2004 al 2006.

¹ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

- (5) I programmi relativi all'eradicazione della rabbia nella Repubblica ceca e in Slovacchia per l'anno 2004 sono stati approvati dalla Comunità ed hanno ricevuto contributi finanziari nel quadro della decisione 2003/849/CE della Commissione².
- (6) Occorre incoraggiare tutte le iniziative che possono facilitare l'adozione di decisioni politiche intese a promuovere il controllo della rabbia nei paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale.
- (7) Una conferenza sul controllo della rabbia, suscettibile di migliorare le strategie messe in atto e le informazioni trasmesse alle autorità competenti nell'Europa orientale e nell'Asia centrale, può rappresentare un utile contributo ed è pertanto opportuno che la Comunità ne sostenga l'organizzazione.
- (8) La pubblicazione e la divulgazione da parte della Comunità del materiale tecnico e scientifico relativo alla conferenza dell'UIE, del dicembre 2004, sulla rabbia in Europa e nell'Asia centrale contribuirà a sviluppare ulteriormente la legislazione veterinaria della Comunità nonché la formazione o il perfezionamento nel settore veterinario.
- (9) E' pertanto opportuno impegnare le risorse finanziarie necessarie per il contributo comunitario alla conferenza dell'UIE sulla rabbia del dicembre 2004.
- (10) Il contributo finanziario della Comunità deve essere vincolato alla condizione che la conferenza abbia effettivamente luogo come previsto.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È approvata l'azione intesa a pubblicare e divulgare il materiale tecnico e scientifico relativo alla conferenza dell'UIE sulla rabbia in Europa e nell'Asia centrale del dicembre 2004, da finanziare con un importo massimo di 50 000 EUR sulla linea 17.04.02 del bilancio dell'Unione europea relativo all'esercizio 2004.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

² GUL 322 del 9.12.2003, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che stabilisce orientamenti per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e per le notifiche presentate conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE***[notificata con il numero C(2004) 1676]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/418 /CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, terzo capoverso,

previa consultazione del comitato istituito in virtù dell'articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/95/CE stabilisce un sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) per lo scambio rapido d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulle misure e le azioni relative a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.
- (2) Il RAPEX contribuisce a impedire la distribuzione ai consumatori di prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza, facilita il controllo dell'efficacia e dell'uniformità della sorveglianza del mercato e delle attività relative all'applicazione della regolamentazione negli Stati membri, e fornisce una base per l'identificazione delle esigenze di azione a livello comunitario.
- (3) La procedura di notifica definita all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE prevede uno scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulle misure e le azioni relative a prodotti pericolosi che non presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.
- (4) L'effettiva attuazione, da parte della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri, delle procedure di notifica previste dalla direttiva 2001/95/CE richiede

¹ GUL 11 del 15.1.2002, pag. 4.

un'applicazione coerente delle disposizioni corrispondenti di tale direttiva, in particolare della nozione di rischio grave e di rischi i cui effetti non superano o non possono superare le frontiere di uno Stato membro, ma che possono interessare tutti gli Stati membri.

- (5) Al fine di agevolare l'attuazione del RAPEX e della procedura di notifica di cui all'articolo 11, gli orientamenti dovrebbero comprendere un modulo tipo di notifica e criteri per la classificazione delle notifiche secondo il grado d'urgenza. Gli orientamenti dovrebbero inoltre definire le modalità di funzionamento, comprese le scadenze per le varie tappe delle procedure di notifica.
- (6) Gli orientamenti dovrebbero essere inviati alle autorità nazionali designate come punti di contatto nel quadro del RAPEX e responsabili della procedura di notifica di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE. La Commissione dovrebbe utilizzare tali orientamenti quali documenti di riferimento per la gestione del RAPEX e della procedura di notifica definita all'articolo 11,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione adotta con la presente decisione orientamenti destinati a completare la direttiva 2001/95/CE per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e per le notifiche presentate conformemente all'articolo 11 di tale direttiva.

Gli orientamenti figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

*ALLEGATO****LINEE GUIDA***

per la gestione del sistema comunitario per lo scambio rapido di informazioni (RAPEX) e per le notifiche effettuate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE

INDICE DEI CONTENUTI

1. Introduzione
2. Ambito generale di applicazione del RAPEX
3. Criteri per l'identificazione dei rischi gravi
4. Contenuto delle notifiche effettuate attraverso il RAPEX
5. Termini per la presentazione e la divulgazione delle notifiche attraverso il RAPEX
6. Seguito dato alle notifiche effettuate attraverso il RAPEX
7. Esame delle notifiche da parte della Commissione
8. Rete per gli scambi di informazioni attraverso il RAPEX
9. Coordinamento fra il RAPEX e altri meccanismi di notifica
10. Notifiche a norma dell'articolo 11 della direttiva

ALLEGATI:

I: Formulario di notifica

II: Formulario di reazione

III: Formulario di notifica per i giocattoli

IV: Termini ultimi per i punti di contatto nazionali

V: Termini ultimi per il punto di contatto della Commissione

1. INTRODUZIONE

1.1 *Antefatti e obiettivi delle linee guida*

La direttiva 2001/95/CE¹ relativa alla sicurezza generale dei prodotti istituisce un sistema comunitario per lo scambio rapido di informazioni (RAPEX) fra gli Stati membri e la Commissione riguardo a misure e azioni necessarie in relazione ai prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori laddove non esistano disposizioni specifiche nel diritto comunitario aventi lo stesso obiettivo.

Inoltre la procedura di notifica di cui all'articolo 11 della direttiva è intesa a consentire lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione riguardo alle misure e alle azioni relative ai prodotti di consumo che non presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Tali procedure sono parte delle disposizioni della direttiva volte a garantire un'applicazione efficace e coerente dei requisiti applicabili in materia di sicurezza.

Il sistema RAPEX si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) consentire uno scambio rapido di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione riguardo alle misure adottate e alle azioni intraprese in relazione a prodotti di consumo a causa di un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori;
- b) informare gli Stati membri e la Commissione in merito all'esistenza di un rischio grave ancora prima che vengano adottate le misure o intraprese le azioni;
- c) ottenere e trasmettere a tutti gli Stati membri informazioni relative al seguito dato alle informazioni scambiate da parte degli Stati membri che le ricevono;

con l'obiettivo di:

- a) evitare che ai consumatori siano forniti prodotti che presentano un rischio grave per la loro salute e sicurezza e, se del caso, ritirare tali prodotti dal mercato o richiamare quelli già arrivati ai consumatori;
- b) facilitare il monitoraggio dell'efficacia e della coerenza dell'attività di sorveglianza del mercato e delle altre attività di controllo esecutivo negli Stati membri;
- c) individuare la necessità e creare i presupposti di un'azione comunitaria;
- d) contribuire all'applicazione coerente dei requisiti comunitari di sicurezza dei prodotti e al corretto funzionamento del mercato interno.

Anche il dispositivo di notifica di cui all'articolo 11 della direttiva aiuta a prevenire con maggiore facilità la fornitura di prodotti pericolosi (che non presentano un rischio grave) ai consumatori e a monitorare le attività di sorveglianza del mercato negli Stati membri.

La direttiva prevede la "fissazione di linee guida, non vincolanti, intese a indicare criteri semplici e chiari e regole pratiche, che potranno evolvere" per essere completate, migliorate o adattate alla

¹ GU n. L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

luce dell'esperienza e dei nuovi sviluppi, per facilitare l'efficace gestione del RAPEX da parte della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri². In altri termini, tali linee guida sono intese a facilitare un'applicazione efficace e coerente delle disposizioni della direttiva relative alle procedure di notifica.

Le presenti linee guida si prefiggono i seguenti obiettivi:

- a) chiarire l'ambito di applicazione del RAPEX sotto il profilo operativo,
 - creando un quadro concettuale per le disposizioni della direttiva inerenti ai prodotti che presentano rischi gravi e, in particolare, fissando i criteri di applicazione del concetto di "rischio grave";
 - offrendo un orientamento riguardo ai tipi di misure e azioni e alle situazioni che devono essere notificate;
 - fornendo un orientamento riguardo alle modalità con cui notificare alla Commissione le misure adottate a titolo volontario da produttori o distributori, in accordo con le autorità o su richiesta di queste ultime;
 - indicando i criteri atti a individuare gli "eventi locali" (casi in cui gli effetti del rischio in questione non vanno, o non possono andare, al di là del territorio di uno Stato membro) che potrebbero presentare un interesse per tutti gli Stati membri, nel qual caso dovrebbero essere notificati;
 - stabilendo i criteri per la comunicazione alla Commissione di informazioni relative ai prodotti pericolosi prima che uno Stato membro decida di adottare misure o intraprendere azioni;
 - individuando i prodotti trattati nell'ambito di specifici sistemi equivalenti di scambio di informazioni e dunque esclusi dall'ambito di applicazione del RAPEX;
 - classificando e catalogando le notifiche in base al grado di urgenza.
- b) definire i contenuti delle notifiche, in particolare le informazioni e i dati indispensabili e i formulari da utilizzare per il sistema RAPEX;
- c) precisare che tipo di seguito gli Stati membri debbano dare alla notifica ricevuta e quali informazioni debbano essere fornite in tale contesto;
- d) descrivere il trattamento che la Commissione riserverà alle notifiche e alle informazioni successivamente ottenute;
- e) fissare le scadenze relative alle varie tappe dei processi RAPEX;
- f) definire e documentare le procedure, a livello di Commissione e di Stati membri, per la gestione del RAPEX e tutti i pertinenti dettagli tecnici.

Le presenti linee guida forniscono inoltre un orientamento sulla procedura di notifica di cui all'articolo 11 della direttiva chiarendo l'ambito d'azione della procedura, descrivendo in

² Nel contesto del presente documento l'espressione "Stati membri" designa tutti gli Stati appartenenti all'Unione europea e anche gli Stati contraenti dell'accordo SEE.

dettaglio il contenuto delle notifiche e fissando le modalità di trattamento e trasmissione delle notifiche.

1.2 Utilità delle linee guida e ulteriori sviluppi

Utilità delle linee guida:

Le presenti linee guida hanno carattere operativo. Esse sono adottate dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri in seno al comitato istituito dalla direttiva in conformità della procedura consultiva.

Esse costituiscono pertanto il documento di riferimento per l'applicazione delle disposizioni della direttiva in relazione al RAPEX nonché per le notifiche effettuate a norma dell'articolo 11 della direttiva.

Ulteriori sviluppi:

Le presenti linee guida dovranno essere adattate alla luce delle esperienze e dei nuovi sviluppi. La Commissione provvederà ad aggiornarle o modificarle nella misura necessaria consultandosi con il comitato di cui all'articolo 15 della direttiva.

1.3 Destinatari delle linee guida

Le presenti linee guida sono rivolte alle autorità nazionali degli Stati membri scelte per partecipare alla rete RAPEX in qualità di punti di contatto e incaricate di applicare la procedura di notifica prevista dall'articolo 11 della direttiva. La Commissione utilizzerà le linee guida come documento di riferimento per la gestione del RAPEX e della procedura di notifica di cui all'articolo 11 della direttiva.

2. AMBITO GENERALE DI APPLICAZIONE DEL RAPEX

2.1 Definizione dei prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e criteri di applicazione di tale definizione per gli scopi del RAPEX

Le disposizioni della direttiva, e in particolare la procedura RAPEX, si applicano ai prodotti di consumo che presentano un rischio grave per i consumatori laddove non esistano specifiche disposizioni del diritto comunitario aventi il medesimo obiettivo. Alcuni esempi di prodotti contemplati dal RAPEX sono i giocattoli, gli elettrodomestici, gli accendini, gli articoli per l'infanzia, le automobili e i pneumatici.

I prodotti contemplati dalla direttiva sono definiti all'articolo 2, lettera a):

si intende per "prodotto" qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo".

I seguenti elementi assumono particolare rilevanza:

- i prodotti devono essere destinati ai consumatori e forniti o resi disponibili ai consumatori; oppure

- i prodotti devono essere suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se non loro destinati. Sono da includere anche i prodotti che "migrano" da un uso professionale al mercato dei consumi, in altri termini quei prodotti che erano stati originariamente sviluppati per l'uso professionale e autorizzati all'immissione in commercio come prodotti destinati ai professionisti e che successivamente sono stati immessi sul mercato dei consumi;
- prodotti forniti nel quadro di una prestazione di servizi: la direttiva contempla anche i prodotti forniti o resi disponibili ai consumatori nel quadro di una prestazione di servizi. I prodotti di consumo sono spesso resi disponibili in associazione a determinati servizi (ad esempio noleggio di macchinari). L'attrezzatura utilizzata dai prestatori di servizi per fornire un servizio ai consumatori esula dall'ambito di applicazione della direttiva, in particolare le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano e che sono manovrate da un prestatario di servizi.

2.2 Prodotti esclusi dall'ambito di applicazione del RAPEX in quanto oggetto di disposizioni specifiche ed equivalenti per lo scambio rapido di informazioni

I seguenti prodotti sono esclusi dall'ambito di applicazione del RAPEX in quanto oggetto di meccanismi di notifica equivalenti istituiti dalla legislazione comunitaria:

- prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 75/319/CEE³ e 81/851/CEE⁴;
- dispositivi medici impiantabili attivi previsti nella direttiva 90/385/CEE⁵, dispositivi medici previsti nella direttiva 93/42/CEE⁶ e dispositivi medico-diagnostici in vitro previsti nella Direttiva 98/79/CE⁷;
- alimenti e mangimi contemplati dal regolamento (CE) n. 178/2002⁸.

Ulteriori informazioni sul rapporto fra le varie procedure di notifica istituite dal diritto comunitario sono fornite nel capitolo 9.1 e in un documento a se stante dal titolo "Guidance Document on the Relationship between the GPSD and Certain Sector Directives (documento orientativo sul rapporto fra la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti e specifiche direttive di settore)⁹".

2.3 Misure, decisioni e azioni da notificare attraverso il RAPEX

Un elenco indicativo dei vari tipi di misure ed azioni delle autorità competenti degli Stati membri che dovranno essere notificate attraverso il RAPEX è fornito nell'articolo 8 della direttiva. Tali misure e azioni sono atte a:

- sottoporre la commercializzazione di un prodotto a condizioni preventive;
- esigere l'apposizione sul prodotto di avvertenze relative a eventuali rischi;

³ GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/38/CE (GU n. L 139 del 10.6.2000, pag. 28).

⁴ GU n. L 317 del 6.11.1981, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/37/CE (GU n. L 139 del 10.6.2000, pag. 25).

⁵ GU n. L 189 del 20.7.1990, pag. 17

⁶ GU n. L 169 del 12.7.1993, pag. 1

⁷ GU n. L 331 del 7.12.1998, pag. 1

⁸ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. GU n. L 031 del 01/02/2002 pag. 1.

⁹ http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/reviseGPSD_en.htm

- avvertire i consumatori riguardo ad un rischio correlato a un prodotto;
- vietare temporaneamente o definitivamente la fornitura, l'offerta di fornitura o l'esposizione di un prodotto;
- disporre il ritiro o il richiamo di un prodotto;
- ordinare ai produttori e ai distributori di ritirare un prodotto, di richiamarlo e di distruggerlo.

Le altre misure e azioni che le autorità possono adottare o intraprendere e devono notificare sono:

- accordi raggiunti con produttori e distributori al fine di intraprendere le azioni necessarie per evitare i rischi presentati dai prodotti;
- accordi raggiunti con produttori e distributori al fine di disporre congiuntamente il ritiro, il richiamo dei prodotti e la loro distruzione o qualsiasi altra azione pertinente;
- accordi raggiunti con produttori e distributori al fine di coordinare il richiamo di un prodotto e la sua distruzione.

Gli Stati membri devono notificare tutte le misure di questo tipo anche se un ricorso è probabile o se le misure sono già oggetto di ricorso a livello nazionale o sono soggette a requisiti di pubblicazione. Gli Stati membri devono indicare nella notifica se la misura ha carattere definitivo (perché non è stata contestata dal produttore o importatore o perché è stata definitivamente confermata) o se invece potrebbe essere, o è attualmente, oggetto di ricorso. In ogni caso qualunque cambiamento intervenuto successivamente nello stato della misura deve essere comunicato alla Commissione.

Ai sensi dell'articolo 5, i produttori e i distributori hanno l'obbligo di informare le autorità nazionali in merito alle azioni intraprese o alle misure adottate a titolo volontario al fine di prevenire i rischi per i consumatori. Le autorità devono notificare alla Commissione dette misure volontarie quando il prodotto presenti un rischio grave (si veda il capitolo 4.3).

2.4 Altre informazioni sui rischi gravi che possono essere scambiate attraverso il RAPEX

Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione:

- qualsiasi informazione riguardo all'esistenza di un rischio grave prima di avere deciso l'adozione di misure o azioni (articolo 12.1, terzo comma). In tali casi i punti di contatto del RAPEX devono informare la Commissione in merito alla decisione finale;
- misure riguardanti una specifica partita di prodotti che sia stata ritirata dal mercato da uno Stato membro per via di un rischio grave e quando tutti gli articoli compresi nella partita sono stati ritirati dal mercato dallo Stato membro;
- decisioni delle autorità doganali di bloccare o respingere i prodotti alle frontiere UE qualora il prodotto di consumo bloccato o respinto presenti un rischio grave. I punti di contatto devono trasmettere tali informazioni alle rispettive autorità doganali (si vedano i particolari nel capitolo 8.3).

La Commissione può ricevere informazioni relative a prodotti che presentano un rischio grave per la salute dei consumatori da paesi terzi o attraverso sistemi informativi equivalenti istituiti da altre organizzazioni, inclusi paesi non appartenenti all'Unione. La Commissione valuterà le informazioni e potrà decidere di trasmetterle agli Stati membri.

Per tali tipi di informazioni aggiuntive sui rischi gravi che possono essere scambiate attraverso il RAPEX non è necessaria una reazione formale da parte degli altri Stati membri, né è previsto l'utilizzo di un formulario standard.

2.5 Criteri di notifica di misure relative a rischi che non vanno al di là del territorio di uno Stato membro

Sono escluse dall'ambito di applicazione del RAPEX le misure e le azioni relative a rischi i cui effetti non vanno o non possono andare al di là del territorio di uno Stato membro.

Tuttavia in determinati casi tali misure e azioni potrebbero rivestire un interesse per le autorità di controllo degli altri Stati membri. Al fine di valutare se una misura relativa ad un rischio avente un effetto a livello locale comporti informazioni sulla sicurezza dei prodotti che potrebbero essere di interesse per gli altri Stati membri, l'autorità deve valutare, ad esempio, se la misura sia adottata in risposta ad un nuovo tipo di rischio non ancora segnalato in altre notifiche o se invece si riferisca ad un nuovo rischio derivante da una combinazione di prodotti o se ad essere pericolosa sia una nuova tipologia o categoria di prodotti.

Le misure correlate a prodotti di seconda mano venduti da privati e a prodotti realizzati su richiesta che presentano un rischio grave non rientrano nell'ambito di applicazione del RAPEX se lo Stato membro che ha adottato il provvedimento può concludere, sulla base delle informazioni esistenti, che il prodotto non sarebbe reperibile in un altro Stato membro.

Tenendo conto della libera circolazione dei prodotti a livello europeo, dell'apertura dell'economia europea e del fatto che i consumatori acquistano i prodotti non soltanto sul mercato nazionale ma anche durante le vacanze trascorse all'estero o tramite Internet, i punti di contatto sono incoraggiati a segnalare le azioni intraprese quando non sia certo se il rischio possa essere pertinente o presentare un interesse per un altro Stato membro.

3. CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI GRAVI

3.1 Definizione di rischio grave fornita dalla direttiva e obiettivi delle linee guida sui rischi gravi

All'articolo 2, lettera d) della direttiva il rischio grave è così definito: "qualsiasi rischio grave, compresi quelli i cui effetti non sono immediati, che richieda un intervento rapido delle autorità pubbliche".

La definizione di rischio grave è caratterizzata da due elementi chiave. In primo luogo essa include tutti i tipi di rischio grave che il prodotto presenta per i consumatori (minacce immediate ma anche possibili rischi a lungo termine). In secondo luogo i rischi presi in considerazione sono quelli che richiedono un intervento rapido.

I paragrafi che seguono offrono alle autorità un orientamento generale per valutare il livello di gravità del rischio e decidere se sia necessario un intervento rapido. L'obiettivo è aiutare le autorità a individuare i casi a cui si applica il concetto di rischio grave contenuto nella direttiva. Le linee guida del presente capitolo non sono esaustive e non tengono conto di tutti i possibili fattori. Le autorità nazionali dovranno valutare ogni singolo caso nel merito, tenendo conto dei criteri esposti nelle presenti linee guida e attingendo alla propria esperienza e pratica, nonché ad altre considerazioni pertinenti e metodiche appropriate.

3.2 Criteri relativi al livello di gravità dei rischi

Un prodotto di consumo può presentare uno o più pericoli intrinseci. Il pericolo può essere di vari tipi (chimico, meccanico, elettrico, termico, radiazione ecc.) e rappresenta il potenziale danno che il prodotto, per le sue caratteristiche intrinseche, può arrecare alla salute e alla sicurezza degli utilizzatori in determinate condizioni.

Alla gravità di ciascun tipo di pericolo può essere assegnato un valore, in base a criteri qualitativi e talvolta quantitativi connessi al tipo di danno che potrebbe essere arrecato.

Può accadere che non tutti i singoli prodotti presentino il pericolo in questione, ma soltanto alcuni degli articoli immessi in commercio. In particolare il pericolo potrebbe essere connesso ad un difetto riscontrabile soltanto in alcuni dei prodotti di un determinato tipo (marca, modello...) immesso sul mercato. In tali casi dovrà essere considerata la probabilità che il prodotto presenti tale difetto/pericolo.

La probabilità che un pericolo si traduca in un reale effetto negativo sulla salute/sicurezza dipenderà dal grado di esposizione del consumatore a tale pericolo durante l'utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto nel corso della sua vita utile. Inoltre l'esposizione a determinati pericoli potrebbe, in alcuni casi, interessare più di una persona per volta. Infine nel determinare il livello di rischio presentato da un prodotto combinando la gravità del pericolo con l'esposizione, occorre anche valutare la capacità del consumatore esposto al rischio di prevenire la situazione di pericolo o di reagirvi. Ciò dipenderà dall'evidenza del pericolo, dalle avvertenze fornite e dalla vulnerabilità del consumatore che potrebbe essere esposto a tale pericolo.

Alla luce delle suddette considerazioni, il seguente approccio concettuale può aiutare le autorità di controllo a decidere se una specifica situazione di pericolo causata da un prodotto di consumo costituisca un rischio grave ai sensi della direttiva.

L'autorità di controllo deve:

- in una prima fase utilizzare la tabella A per stabilire la gravità degli effetti concreti di un pericolo, che dipende sia dalla gravità del pericolo sia dalla probabilità che esso si concretizzi nelle condizioni d'uso prese in esame, come pure la gravità del possibile effetto sulla salute/sulla sicurezza correlato alle caratteristiche pericolose intrinseche del prodotto;
- in una seconda fase utilizzare la tabella B per valutare ulteriormente la gravità degli effetti concreti del pericolo a seconda del tipo di consumatore e, per i normali adulti, valutare se il prodotto sia corredato di opportune avvertenze e protezioni e se il pericolo sia sufficientemente ovvio da consentire di graduare il livello di rischio sotto il profilo qualitativo.

La tabella B indica a quale livello di gravità degli effetti di cui alla tabella A esiste una situazione di rischio grave e si impone un intervento rapido delle autorità di controllo.

Tabella A: Valutazione del rischio: gravità e probabilità di un danno alla salute/alla sicurezza

Nella tabella A vengono combinati i due principali fattori che incidono sulla valutazione del rischio, ossia la gravità e la probabilità di un danno alla salute/alla sicurezza. Le seguenti definizioni di gravità e probabilità sono state elaborate per facilitare la scelta di valori appropriati.

Gravità

La valutazione della gravità si basa sull'esame delle potenziali conseguenze sulla salute/sulla sicurezza dei pericoli presentati dal prodotto preso in considerazione. È necessario stabilire una graduazione specifica per ciascun tipo di pericolo¹⁰.

La valutazione della gravità deve inoltre tenere conto del numero di persone che potrebbero riportare danni a causa di un prodotto pericoloso. Ciò significa che il rischio relativo ad un prodotto cui potrebbero essere esposte più persone contemporaneamente (ad esempio incendio o avvelenamento da gas dovuto ad un apparecchio a gas) dovrà essere inserito in una classe di gravità superiore rispetto ad un rischio che può interessare un'unica persona.

La valutazione iniziale del rischio deve fare riferimento al rischio corso da qualsiasi persona esposta al prodotto e non deve essere influenzata dall'entità della popolazione a rischio. Tuttavia, nel decidere quale azione intraprendere, le autorità possono anche tenere conto del numero totale di persone esposte ad un prodotto.

Per molti pericoli è possibile ipotizzare circostanze improbabili che potrebbero condurre ad effetti molto gravi (ad esempio il caso in cui la persona inciampi in un cavo oppure cada e sbatta la testa riportando una ferita mortale) anche se è più probabile un esito meno infausto. La valutazione della gravità del pericolo deve basarsi su ragionevoli prove che dimostrino che gli effetti prescelti per caratterizzare il pericolo potrebbero verificarsi durante un utilizzo prevedibile. Un esempio potrebbe essere costituito dalla casistica peggiore riferita a prodotti analoghi.

Probabilità complessiva

Tale fattore si riferisce alla probabilità che siano indotti effetti negativi per la salute/la sicurezza di una persona esposta al pericolo e non tiene conto del numero totale di individui a rischio. Laddove la guida fa riferimento alla probabilità che un prodotto sia difettoso, il parametro della probabilità complessiva non deve essere applicato qualora sia possibile individuare ciascuno dei campioni difettosi. In tale situazione gli utilizzatori dei prodotti difettosi sono interamente esposti al rischio mentre gli utilizzatori degli altri prodotti non corrono rischio alcuno.

¹⁰ Ad esempio per determinati rischi meccanici si potrebbe proporre la seguente classificazione in base alla gravità, con le lesioni tipiche correlate:

Lieve	Grave	Molto grave
<2% di invalidità solitamente reversibile e tale da non richiedere cure mediche ospedaliere.	2 – 15% di invalidità solitamente irreversibile e tale da richiedere cure mediche ospedaliere	>15% di invalidità solitamente irreversibile
Ferite di lieve entità	Ferite gravi	Lesione grave a carico di organi interni
Fratture di lieve entità	Perdita di un dito della mano o del piede	Perdita di arti
	Danneggiamento della vista	Perdita della vista
	Danneggiamento dell'udito	Perdita dell'udito

La probabilità complessiva si ottiene combinando tutti i fattori di probabilità che vi concorrono, ad esempio:

- la probabilità che il prodotto sia o diventi difettoso (se tutti i prodotti recano il difetto, allora tale probabilità sarà del 100%)
- la probabilità che si concretizzi l'effetto negativo per un utilizzatore normale con un'esposizione corrispondente all'utilizzo inteso o ragionevolmente prevedibile del prodotto difettoso.

Questi due fattori di probabilità sono combinati nella seguente tabella per determinare la probabilità complessiva da inserire nella tabella A.

Probabilità complessiva del danno alla salute/alla sicurezza		Probabilità che il prodotto sia difettoso		
		1%	10%	100% (All)
Probabilità del danno alla salute/alla sicurezza derivante dall'esposizione normale al prodotto pericoloso	Il pericolo è sempre presente ed è probabile che l'utilizzo prevedibile del prodotto arrechi un danno alla salute/alla sicurezza	Media	Elevata	Molto elevata
	Il pericolo può concretizzarsi in presenza di una condizione improbabile o di due condizioni possibili	Bassa	Media	Elevata
	Il pericolo si concretizza soltanto in presenza di più condizioni improbabili	Minima	Bassa	Media

Combinando la gravità e la probabilità complessiva nella tabella A si ottiene una stima della gravità del rischio. L'accuratezza di tale valutazione dipenderà dalla qualità delle informazioni a disposizione dell'autorità di controllo. Ad ogni modo tale valutazione dovrà essere modificata per tenere conto di come la società percepisce l'accettabilità del rischio. In determinate circostanze, ad esempio con riferimento alla circolazione dei veicoli, la società accetta rischi di gran lunga superiori rispetto ad altre situazioni, come ad esempio nel caso dei giocattoli. La tabella B è utilizzata per inserire tale fattore.

Tabella B Graduazione del rischio: tipo di persona, conoscenza del rischio e precauzioni

In alcune circostanze la società accetta rischi superiori. I principali fattori che determinano il livello a cui un rischio è considerato grave sono la vulnerabilità del tipo di persona a rischio e, per gli adulti normali, la conoscenza del rischio e la possibilità di adottare precauzioni contro tale rischio.

Soggetti vulnerabili

Si dovrà tenere conto del tipo di persona che utilizza il prodotto. Se è probabile che il prodotto sia utilizzato da soggetti vulnerabili, il livello a cui un rischio è considerato grave deve essere inferiore. Nella tabella che segue sono proposte due categorie di soggetti vulnerabili:

Molto vulnerabili	Vulnerabili
Non vedenti	Ipovedenti
Disabili gravi	Disabili parziali
Molto anziani	Anziani
Giovanissimi (<3anni)	Giovani (3 – 11anni)

Adulti normali

L'adeguamento della gravità del rischio per gli adulti normali si applica soltanto se il pericolo è ovvio e necessario per la funzione del prodotto. Per gli adulti normali il livello a cui un rischio è considerato grave varia a seconda che il pericolo sia ovvio e che il produttore abbia adottato le precauzioni necessarie per rendere il prodotto sicuro e per fornire avvertenze e protezioni, soprattutto se il pericolo non è ovvio. Ad esempio se un prodotto è munito di opportune avvertenze e protezioni e il pericolo è ovvio, un'elevata gravità degli effetti potrebbe non essere grave in termini di graduazione del rischio (tabella B), anche se sarebbe probabilmente necessario intraprendere qualche azione per migliorare la sicurezza del prodotto. Viceversa se il prodotto non è corredato di opportune avvertenze e protezioni e il pericolo non è ovvio, un livello moderato di gravità degli effetti sarà grave in termini di graduazione del rischio (tabella B).

Valutazione del rischio presentato dai prodotti di consumo ai fini dell'applicazione della direttiva

La procedura qui descritta è proposta per aiutare le autorità competenti a stabilire se una specifica situazione di pericolo causata da un prodotto sia intollerabile e costituisca un rischio grave ai sensi della direttiva.

Tabella A - Stima del rischio

		Gravità per la salute/sicurezza		
		Lieve	Grave	Molto grave
Probabilità di un danno alla salute / sicurezza	Molto alta	Molto alta	Alta	Alta
	Alta	Alta	Media	Media
	Media	Media	Bassa	Bassa
	Bassa	Bassa	Minima	Minima

Table B – Graduazione del rischio

Gravità compless. degli effetti	Soggetti vulnerabili		Adulti normali				Avvertenze e protezioni? Pericolo ovvio?
	Molto vulnerabili	Vulnerabili	No	Sì	No	Sì	
	No	Sì	No	Sì	No	Sì	
Molto alta	RISCHIO GRAVE- NECESSITÀ DI UN INTERVENTO RAPIDO						
Alta	RISCHIO GRAVE- NECESSITÀ DI UN INTERVENTO RAPIDO						
Moderata	Rischio moderato - Necessità di un qualche tipo di intervento						
Bassa	Rischio moderato - Necessità di un qualche tipo di intervento						
Minima	Rischio basso - intervento improbabile						

La **Tabella A** è utilizzata per stabilire la gravità degli effetti di un pericolo, a seconda della gravità e della probabilità del possibile danno alla salute/sicurezza (cfr. tabelle nelle note)

La **Tabella B** è utilizzata per graduare la gravità del rischio, a seconda del tipo di utilizzatore e, per gli adulti normali, a seconda del fatto che il prodotto sia corredato di opportune avvertenze e protezioni e che il pericolo sia sufficientemente ovvio, e per stabilire se esista una situazione di rischio grave tale da esigere un intervento rapido.

Esempio (indicato nelle tabelle dalle frecce)

L'utente di una motosega ha riportato una ferita grave alla mano; si è scoperto che per un difetto di progettazione del dispositivo di sicurezza della sega la mano è scivolata in avanti toccando la catena. L'autorità competente valuta così il rischio

Tabella A - La probabilità è ritenuta **alta** Perché il pericolo è presente su tutti i prodotti e potrebbe concretizzarsi in determinate condizioni. Il rischio è **grave** e dunque la gravità complessiva è **alta**.

Tabella B – La motosega è destinata ad un uso da parte di adulti normali, presenta un pericolo ovvio ma è priva di opportune protezioni, dunque nella tabella B il rischio sarebbe considerato **moderato**

La gravità complessiva elevata è dunque intollerabile ed esiste una situazione di **rischio grave** che richiede un intervento

4. CONTENUTO DELLE NOTIFICHE EFFETTUATE ATTRAVERSO IL RAPEX

4.1 Informazioni da inserire nel formulario di notifica

Le informazioni devono essere il più possibile complete: i punti di contatto devono compilare tutti i campi del formulario di notifica (allegato I alle linee guida). All'occorrenza sarà necessario segnalare e motivare la non disponibilità di informazioni e comunicare i termini entro i quali saranno fornite le informazioni mancanti.

La responsabilità delle informazioni fornite è dello Stato membro che ha effettuato la notifica (allegato II, punto 10, alla direttiva).

Perché possa aiutare le autorità degli altri Stati membri nelle rispettive attività di sorveglianza del mercato, la notifica deve includere tutte le informazioni necessarie per identificare il prodotto pericoloso, rintracciarne l'origine, individuare i canali di commercializzazione e distribuzione, determinare i rischi correlati ecc.

Potrà essere richiesta la riservatezza dei dati qualora la divulgazione delle informazioni rischi di compromettere la segretezza di procedimenti giudiziari, le attività di monitoraggio e indagine o il segreto professionale, a meno che tale divulgazione al pubblico non sia indispensabile per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori.

Lo Stato membro notificante potrà richiedere la riservatezza anche per gli allegati alla notifica, ad esempio atti di procedimenti, che non contengono informazioni pertinenti per la tutela dei consumatori e che devono essere tutelati.

In base alla direttiva deve essere garantito l'accesso del pubblico alle informazioni relative alle caratteristiche di sicurezza dei prodotti, alla natura del rischio, all'identificazione del prodotto e alla misura adottata.

I punti di contatto devono verificare con particolare attenzione che la notifica contenga le seguenti informazioni essenziali:

- una descrizione dettagliata del prodotto (incluso, se possibile, il codice doganale del prodotto) corredata di una fotografia, al fine di agevolarne l'identificazione da parte delle autorità competenti. L'identificazione e la descrizione del prodotto devono essere accurate, per evitare confusioni con prodotti simili appartenenti alla medesima categoria ma sicuri;
- la valutazione del rischio inclusi, in particolare, i risultati delle prove eseguite dall'autorità;
- la natura e la portata della misura intrapresa per evitare il rischio, la sua durata e il seguito ad essa dato. Lo Stato membro notificante deve informare la Commissione in merito a qualsiasi modifica apportata alla misura e in merito alla decisione definitiva riguardante il prodotto in questione. Lo Stato membro deve indicare nella notifica se la misura ha carattere definitivo (ovvero non è stata contestata dal produttore o importatore, ovvero è stata confermata da un'istanza che non ammette ricorso) o se potrebbe essere, o è attualmente, oggetto di ricorso. In ogni caso qualsiasi cambiamento nello stato della misura deve essere comunicato alla Commissione;

- le informazioni necessarie per identificare i canali di distribuzione del prodotto e la sua origine, in particolare il produttore, l'importatore o l'esportatore, nonché altre informazioni relative alla sua tracciabilità.

Nel caso di prodotti importati da paesi terzi, e allo scopo di facilitare l'indagine da parte delle autorità del paese terzo di origine del prodotto, devono essere trasmessi, se disponibili, anche i documenti e le informazioni che seguono: copie del contratto di vendita, lettera di credito, data e porto di esportazione e numero di lotto dei prodotti.

4.2 Informazioni da fornire in relazione alle misure riguardanti l'utilizzo di prodotti chimici

Laddove la misura notificata a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 12 sia intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri devono fornire quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti e disponibili, qualora tale informazione sia disponibile.

Essi comunicano inoltre gli effetti previsti della misura sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori, nonché la valutazione del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93¹¹ nel caso di sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE¹² nel caso di nuove sostanze.

4.3 Notifica delle misure adottate da produttori e distributori a titolo volontario

L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva obbliga i produttori e i distributori a informare le autorità nazionali in merito a qualsiasi azione intrapresa o misura adottata, a titolo volontario, per prevenire i rischi per i consumatori.

L'articolo 12, paragrafo 1, quarto comma obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione le misure adottate a titolo volontario dai produttori e dai distributori in caso di rischio grave.

Qualora ricevano dai produttori e dai distributori informazioni riguardanti un rischio e le azioni volontarie intraprese per evitarlo, le autorità devono esaminare tali informazioni per valutare se la notifica alla Commissione sia giustificata per via di un rischio grave, tenendo conto dei criteri descritti nel capitolo 3.

Tale notifica a livello comunitario è necessaria nel caso di un rischio grave i cui effetti possono andare al di là del territorio di uno Stato membro (tenendo conto dei criteri di notifica degli eventi locali: si veda capitolo 2.5).

Le informazioni trasmesse alla Commissione devono includere i particolari dell'azione intrapresa a titolo volontario dai produttori o dai distributori. Devono inoltre essere comunicate tutte le informazioni pertinenti relative al rischio e in particolare:

- informazioni che consentano di identificare e rintracciare il prodotto o la partita di prodotti;

¹¹ GU n. L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

¹² GU n. 196 del 16.8.1967, pag. 1/67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2000/33/CE (GU n. L 136, 8.6.2000, pag. 90).

- descrizione del rischio;
- identificazione dei produttori e distributori che partecipano all'applicazione della misura;
- descrizione dell'azione intrapresa dai produttori e dai distributori per evitare i rischi per i consumatori (portata, paesi interessati, monitoraggio);
- destinazione finale del prodotto pericoloso (distruzione, rimessa a nuovo);
- seguito dato dalle autorità nazionali attraverso azioni volte a monitorare l'efficacia delle misure adottate a titolo volontario dai produttori e dai distributori;
- azioni predisposte in altri Stati membri dai produttori o dai distributori.

5. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE E LA DIVULGAZIONE DELLE NOTIFICHE EFFETTUATE TRAMITE IL RAPEX

5.1 Termini per la presentazione delle notifiche alla Commissione da parte degli Stati membri

I punti di contatto nazionali hanno l'obbligo di informare la Commissione quanto prima possibile e comunque non oltre 10 giorni¹³ dalla data in cui le autorità competenti avranno preso la decisione o avranno deciso di adottare misure¹⁴ in relazione ai prodotti che presentano un rischio grave.

Le misure adottate o le azioni intraprese a seguito di un accordo fra le autorità e i produttori e/o i distributori devono essere notificate alla Commissione quanto prima e comunque non oltre 10 giorni dalla conclusione dell'accordo.

I punti di contatto hanno l'obbligo di trasmettere alla Commissione informazioni relative alle misure adottate a titolo volontario dai produttori e dai distributori che sono state notificate alle autorità in ragione di un rischio grave e che vanno al di là del territorio di uno Stato membro. Tali informazioni devono essere trasmesse quanto prima possibile e comunque non oltre 10 giorni da quando il produttore e/o il distributore avrà informato l'autorità nazionale.

Nel caso di notifiche che impongono un intervento immediato da parte degli Stati membri (come definito nel capitolo 7.1), il punto di contatto nazionale che effettua la notifica ha l'obbligo di informare la Commissione quanto prima possibile e comunque non oltre tre giorni dall'adozione del provvedimento. Tale tipo di notifica deve sempre essere preceduto da una telefonata al numero di cellulare RAPEX della Commissione (in particolare durante i fine settimana e le festività).

Le informazioni sui rischi gravi che possono essere scambiate attraverso il RAPEX, descritte al punto 2.4, devono essere trasmesse alla Commissione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dal momento in cui il punto di contatto è stato informato.

¹³ Tutti i termini menzionati nel testo sono espressi in giorni di calendario.

¹⁴ Le misure, decisioni e azioni da notificare attraverso il RAPEX sono descritte al punto 2.3 delle presenti linee guida.

I punti di contatto nazionali hanno l'obbligo di informare la Commissione al più presto e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui le autorità competenti avranno adottato o deciso di adottare misure che limitano la commercializzazione o l'uso dei prodotti per via di un rischio non grave.

I suddetti termini si applicano allo scambio di informazioni fra i punti di contatto nazionali e la Commissione e non tengono conto dei termini applicabili internamente negli Stati membri (ad esempio per le comunicazioni fra le autorità centrali e le autorità locali). A livello nazionale devono essere definite opportune procedure per garantire la rapida trasmissione delle informazioni fra le varie autorità nazionali responsabili per la sicurezza dei prodotti.

I suddetti termini si applicano indipendentemente da qualsiasi ricorso presentato dal produttore o dal distributore e dai requisiti di pubblicazione ufficiale.

5.2 Termini per la trasmissione delle notifiche dalla Commissione a tutti gli Stati membri

La Commissione trasmette la notifica ai punti di contatto soltanto se lo Stato membro notificante ha fornito le informazioni essenziali descritte nel capitolo 4.1. Qualsiasi seguito da parte di altri Stati membri non sarebbe possibile in mancanza di tali informazioni essenziali.

La Commissione tratta le informazioni ricevute in base ai seguenti gradi di urgenza:

- le notifiche che impongono un intervento rapido degli Stati membri rivestono carattere prioritario per la Commissione e sono trasmesse agli Stati membri nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento;
- le notifiche di allerta (articolo 12 della direttiva) sono trasmesse agli Stati membri entro cinque giorni dal ricevimento. Rientrano in tale categoria le misure adottate o le azioni intraprese dalle autorità, le azioni concordate fra le autorità e i produttori e distributori e le misure adottate a titolo volontario dai produttori e dai distributori in relazione ai prodotti che presentano un rischio grave;
- altre informazioni riguardo ai rischi gravi scambiate attraverso il RAPEX sono trasmesse entro cinque giorni dal ricevimento;
- le notifiche effettuate a norma dell'articolo 11 della direttiva sono inviate alla Commissione entro 15 giorni dal ricevimento. Tali notifiche riguardano misure adottate dalle autorità per limitare l'immissione sul mercato di prodotti che non presentano un rischio grave o per disporre il ritiro o il richiamo.

5.3 Termini per l'aggiornamento delle informazioni fornite dagli Stati membri

Gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione qualsiasi modifica o revoca di misure o azioni non oltre cinque giorni dalla data in cui le autorità competenti avranno deciso di modificare o di revocare la misura in questione.

Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione le informazioni prima di decidere l'adozione delle misure, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva. Lo Stato membro conferma o modifica tali informazioni entro 45 giorni dalla prima comunicazione (allegato II, punto 4, alla direttiva).

6. SEGUITO DATO ALLE NOTIFICHE EFFETTUATE ATTRAVERSO IL RAPEX

6.1 Azioni intraprese dagli Stati membri per dare seguito alle notifiche

Al ricevimento di una notifica, gli Stati membri hanno l'obbligo di esaminare tutte le informazioni ricevute al fine di:

- scoprire se il prodotto è stato commercializzato nel loro territorio;
- raccogliere qualsiasi informazione pertinente;
- all'occorrenza effettuare ulteriori valutazioni del rischio;
- valutare l'opportunità di adottare misure nazionali alla luce delle circostanze esistenti sul proprio territorio.

6.2 Contenuto della reazione da comunicare alla Commissione

Soltanto le notifiche che impongono un intervento rapido degli Stati membri e le notifiche di allerta (Articolo 12) richiedono agli Stati membri di reagire informando la Commissione in merito al seguito dato alle notifiche e in merito alle conclusioni tratte. Dall'altro lato le notifiche effettuate a norma dell'articolo 11 e riguardanti "altre informazioni sui rischi gravi che possono essere scambiate attraverso il RAPEX" non obbligano gli Stati membri a comunicare alla Commissione il seguito dato alle informazioni ricevute.

Dopo avere ricevuto una notifica che esiga un intervento rapido degli Stati membri oppure una notifica di allerta (articolo 12), tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di informare la Commissione, valendosi del formulario di cui all'allegato II, in merito alle conclusioni delle proprie attività di sorveglianza del mercato, comunicando in particolare:

- se il prodotto è stato reperito;
- qualsiasi valutazione divergente del rischio notificato;
- le misure adottate o decise e i motivi che giustificano l'adozione di una misura diversa;
- le particolari circostanze che giustificano l'assenza di seguito o di azione.

Se il prodotto è fabbricato nell'Unione e lo Stato membro notificante non è il paese di origine del prodotto, le autorità dello Stato membro di fabbricazione devono informare la Commissione riguardo:

- a eventuali contatti con il produttore;
- alle misure adottate per garantire che il produttore risolva il problema alla fonte, laddove appropriato;
- ai distributori o ai rivenditori del prodotto in altri Stati membri.

Se il prodotto non è fabbricato nell'Unione e lo Stato membro notificante non è il paese in cui il prodotto è stato commercializzato per la prima volta nell'UE, le autorità di detto paese devono informare la Commissione riguardo:

- a eventuali contatti con il rappresentante del produttore o con l'importatore del prodotto;
- alle misure adottate dal rappresentante del produttore o dall'importatore per garantire che il problema sia risolto alla fonte;
- ai distributori o ai clienti del prodotto in altri Stati membri.

6.3 Trasmissione agli Stati membri, da parte della Commissione, delle reazioni ricevute

La Commissione trasmette in via prioritaria le singole reazioni:

- alle notifiche che esigono un intervento rapido degli Stati membri;
- contenenti una diversa valutazione del rischio;
- contenenti una misura diversa per contrastare il rischio.

La Commissione trasmette, in forma di relazioni settimanali, le reazioni ricevute dopo il termine utile e le reazioni che la informano:

- che il prodotto è stato reperito e che sono state intraprese azioni analoghe;
- che gli Stati membri non hanno intrapreso alcuna azione né dato seguito alla notifica;
- che il prodotto non è stato reperito sul mercato nazionale.

6.4 Termini per la presentazione delle reazioni alla Commissione da parte degli Stati membri

La Commissione non può dare un opportuno seguito alle notifiche se gli Stati membri non assolvono all'obbligo di reagire alle notifiche ricevute.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di reagire:

- nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni se la reazione riguarda una notifica che esige un intervento rapido degli Stati membri;
- nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 45 giorni nel caso di notifiche di allerta riguardanti misure adottate dalle autorità, azioni concordate fra le autorità e i produttori e distributori o azioni volontarie comunicate a livello comunitario relativamente a prodotti che presentano un rischio grave.

Se il prodotto è fabbricato nell'UE e lo Stato membro notificante non è il paese di origine del prodotto, le autorità dello Stato membro di fabbricazione devono reagire alla notifica entro 15 giorni, fornendo informazioni sui contatti con il produttore e sulle misure adottate per garantire che il produttore risolva il problema alla fonte. Lo stesso termine di 15 giorni è applicabile allo Stato in cui è stabilito il rappresentante del produttore o l'importatore del prodotto se il prodotto non è fabbricato nell'UE e lo Stato membro notificante non è il paese in cui il prodotto è stato commercializzato per la prima volta nell'UE.

Un sollecito è inviato agli Stati membri che non abbiano reagito alle notifiche entro 45 giorni dalla data di notificazione. Anche il comitato viene informato qualora una reazione non sia pervenuta.

La Commissione trasmette le reazioni come segue:

- nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni se la reazione riguarda una notifica che esige un seguito rapido da parte degli Stati membri;
- nel più breve tempo possibile e comunque non oltre cinque giorni per altre reazioni a notifiche riguardanti misure nazionali, accordi fra le autorità e i produttori o azioni intraprese a titolo volontario.

7. ESAME DELLE NOTIFICHE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

7.1 Esame della completezza e della correttezza delle notifiche

Il punto di contatto della Commissione verifica tutte le informazioni ricevute attraverso il sistema prima di trasmetterle a sua volta. L'esame delle notifiche da parte della Commissione non comporta alcuna assunzione di responsabilità per le informazioni trasmesse, responsabilità che incombe allo Stato membro notificante.

Sono state predisposte specifiche procedure interne per la trasmissione delle informazioni ai servizi della Commissione interessati.

L'esame delle informazioni include le seguenti fasi di verifica ed eventuale completamento delle informazioni:

Verifica di completezza:

Se le informazioni sono incomplete, il punto di contatto originario richiede ulteriori dettagli.

Se il prodotto è fabbricato nell'UE e lo Stato membro notificante non è il paese di origine del prodotto e non ha ottenuto le informazioni essenziali per la notifica, la Commissione provvede a contattare le autorità dello Stato membro di fabbricazione del prodotto al fine di completare le informazioni relative ai canali di distribuzione e alle destinazioni del prodotto. Le autorità dello Stato membro d'origine sono invitate a procurarsi tali informazioni contattando il produttore o i distributori.

Se il prodotto non è fabbricato nell'UE e lo Stato membro notificante non è il paese in cui il prodotto è stato commercializzato per la prima volta nell'UE e non ha ottenuto le informazioni essenziali per la notifica, la Commissione provvede a contattare le autorità dello Stato membro in cui il prodotto è stato commercializzato per la prima volta al fine di ottenere informazioni sulla possibile distribuzione del prodotto ad altri Stati membri.

Per verificare le notifiche ricevute, la Commissione provvede a:

- verificare in generale se le informazioni ricevute sono conformi alla legislazione dell'UE e alle disposizioni applicabili al funzionamento del RAPEX descritte nelle presenti linee guida;

- contattare il paese che effettua la notifica, se del caso, in maniera tale da ottenere informazioni supplementari.

Classificazione:

Le notifiche sono classificate in base al grado di urgenza (allegato II, punto 11, alla direttiva) in:

- a) notifiche che esigono un intervento rapido degli Stati membri (rischio grave, prevedibile necessità di concordare le misure a livello comunitario e/o probabile visibilità politica del problema e/o copertura da parte dei mezzi di comunicazione di massa);
- b) notifiche di allerta (articolo 12 della direttiva): misure adottate o azioni intraprese in relazione a prodotti che presentano un rischio grave;
- c) notifiche a norma dell'articolo 11 della direttiva: misure adottate o azioni intraprese dalle autorità competenti in relazione a prodotti che non presentano un rischio grave;
- d) soltanto a scopo informativo: informazioni sui rischi gravi che possono essere scambiate attraverso il RAPEX, come descritto al capitolo 2.4.

Consultazioni:

Se il prodotto notificato rientra nel campo di applicazione della legislazione specifica che disciplina un determinato settore, il punto di contatto della Commissione chiede, se del caso, una consulenza ad altri servizi della Commissione. La Commissione può, ogni qual volta lo ritenga necessario, condurre un'indagine di propria iniziativa ovvero richiedere una consulenza scientifica.

Ricerca nelle banche dati:

Gli Stati membri e la Commissione devono evitare ogni superflua duplicazione delle notifiche verificando le notifiche precedenti nella banca dati utilizzata dalle autorità nazionali o dalla Commissione.

7.2 Verifica in ordine all'ambito di applicazione del RAPEX

La Commissione verifica se il prodotto notificato è un prodotto di consumo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva con riferimento alle disposizioni riguardanti il RAPEX e se tale prodotto è trattato da un sistema di allerta equivalente.

La Commissione verifica inoltre la conformità della notifica alla direttiva e alle disposizioni riguardanti il funzionamento del RAPEX.

La Commissione non conduce una valutazione dei rischi del prodotto. Pertanto gli Stati membri devono includere in tutte le notifiche una sintesi completa della valutazione dei rischi da essi condotta e dei risultati di eventuali prove o analisi condotte per valutare il livello di rischio.

In primo luogo la Commissione basa le sue conclusioni sulla classificazione della notifica così come indicata nelle informazioni fornite dallo Stato membro notificante.

Dopo averla esaminata, la Commissione invia la notifica agli altri Stati membri oppure chiede chiarimenti o informazioni aggiuntive allo Stato membro notificante.

7.3 Esame delle reazioni da parte degli altri Stati membri

Basandosi sull'esame delle informazioni ottenute tramite le notifiche e le reazioni, la Commissione decide l'azione appropriata da intraprendere, ad esempio:

- convocare il comitato per discutere le informazioni ricevute e i risultati ottenuti e valutare le misure adottate o da adottare;
- richiedere una valutazione dei rischi ad un organismo indipendente;
- avviare un'indagine in collaborazione con gli Stati membri;
- consultare un comitato scientifico della Commissione;
- incaricare gli organismi di normalizzazione di elaborare nuove norme o di modificare quelle esistenti qualora non siano disponibili specifiche di sicurezza chiare e coerenti per una categoria di prodotti;
- informare i paesi terzi;
- preparare nuove proposte di legge ovvero proposte di modifica di leggi esistenti;
- avviare la procedura per l'adozione di una decisione in base all'articolo 13 della direttiva in casi urgenti.

15 giorni dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle reazioni (45 giorni dopo l'invio della notifica), la Commissione invia ai punti di contatto nazionali una relazione contenente:

- le conclusioni definitive sulla notifica, che tengono conto delle informazioni ricevute sotto forma di reazioni degli Stati membri. Se non è necessario un ulteriore seguito, il fascicolo viene chiuso. Qualora, in un momento successivo, si verificano nuovi sviluppi relativi alla notifica, la Commissione riapre il fascicolo;
- le azioni che gli Stati membri devono adottare per dare seguito alla notifica, qualora si attendano ancora reazioni dagli Stati membri o vi siano approcci nazionali divergenti.

Il comitato è periodicamente informato in merito a tutte le notifiche ricevute e al seguito ad esse dato.

8. RETE PER GLI SCAMBI DI INFORMAZIONI ATTRAVERSO IL RAPEX

8.1 Istituzione, da parte degli Stati membri, di reti interne a due livelli per la raccolta e la divulgazione delle informazioni pertinenti

Gli Stati membri devono garantire, a livello nazionale, l'istituzione di meccanismi attraverso i quali le rispettive autorità nazionali, regionali o locali siano informate in merito ai propri compiti e alle azioni da intraprendere per informare altri servizi nel caso in cui emerga un problema nella loro area.

Gli Stati membri devono creare una struttura interna a due livelli costituita da:

- un unico punto di contatto con la Commissione. Tale punto di contatto invierà alla Commissione e riceverà dalla Commissione tutte le informazioni scambiate attraverso il RAPEX; e
- una rete nazionale che colleghi tutte le autorità responsabili per la sicurezza dei prodotti. Tali autorità inviano al punto di contatto e ricevono da questo le notifiche e le reazioni. La composizione della rete deve essere comunicata alla Commissione.

8.2 Designazione delle autorità incaricate di informare la Commissione e alle quali la Commissione trasmette le notifiche

I principali compiti dei punti di contatto nazionali sono:

- a) prima di inviare una notifica alla Commissione
 - verificare le informazioni ricevute dalle autorità nazionali, regionali o locali per decidere se è necessario ricorrere al sistema RAPEX (in base alla direttiva, alle linee guida e alla passata esperienza);
 - controllare se il prodotto è già stato notificato o se sono già state scambiate informazioni ad esso inerenti al fine di evitare inutili duplicazioni;
 - controllare che il formulario di notifica e le informazioni siano completi;
 - classificare le informazioni in una delle categorie di notifiche predefinite.
- b) dopo avere ricevuto informazioni dalla Commissione
 - trasmettere le informazioni alle autorità nazionali, regionali o locali responsabili per la sicurezza dei prodotti ai diversi livelli;
 - garantire che sia dato seguito alle informazioni;
 - comunicare alla Commissione le proprie conclusioni.

I punti di contatto nazionali devono inoltre:

- aiutare a spiegare gli obblighi e i requisiti che gli ordinamenti comunitario e nazionale impongono a produttori e distributori in ordine alla notifica di prodotti pericolosi;
- contribuire a diffondere una cultura di rete fra le varie autorità nazionali ai diversi livelli;
- fornire assistenza a tali autorità riguardo all'utilizzo del RAPEX;
- garantire un corretto funzionamento delle procedure interne di scambio delle informazioni.

8.3 Collaborazione fra le autorità competenti, in particolare con le autorità doganali.

La decisione delle autorità doganali di bloccare o respingere un prodotto alle frontiere dell'Unione per motivi di sicurezza riveste un interesse anche per le autorità preposte alla sorveglianza dei mercati e per la Commissione. Tali decisioni trovano il loro fondamento giuridico nel regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993¹⁵, relativo ai

¹⁵ GU n. L 040 del 17/02/1993 pag. 1

controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti e nella decisione della Commissione 93/583/CEE, del 28 luglio 1993¹⁶, che definisce l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio.

I punti di contatto devono informare la Commissione in merito a tali decisioni. Tali informazioni sono pertinenti soltanto se il prodotto di consumo bloccato o respinto presenta un rischio grave. La Commissione trasmette le informazioni ai punti di contatto i quali devono trasmetterle a loro volta alle autorità doganali del proprio paese in modo tale da impedire l'ingresso di tali prodotti nel mercato europeo.

I motivi del divieto di ingresso di un prodotto nell'UE devono essere specificati nei documenti di accompagnamento dei prodotti pericolosi.

I punti di contatto devono inoltre informare le autorità doganali in merito alle misure e alle azioni intraprese dalle autorità di sorveglianza in relazione ai prodotti importati che presentano un rischio grave, in maniera tale da evitare ulteriori importazioni dello stesso prodotto nel mercato UE.

8.4 Mezzi di comunicazione, modalità attuative e tecniche applicabili

Lingue:

I punti di contatto negli Stati membri possono emettere la notifica nella loro lingua nazionale e/o in inglese. Le notifiche saranno tradotte in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo dai servizi della Commissione.

Trasmissione via Internet

Il sistema RAPEX utilizza un applicativo software basato su Internet come strumento di comunicazione fra i punti di contatto collegati ad una banca dati contenente tutte le informazioni ottenute tramite le notifiche e le reazioni. Il sistema, accessibile sul sito <https://reis.cec.eu.int/reis>, comprende tutti i formulari e una guida per l'utente.

In caso di problemi tecnici inerenti al sito, i punti di contatto possono inviare le notifiche e le reazioni tramite posta elettronica (indirizzo: Sanco-Reis@cec.eu.int) oppure mediante fax ma soltanto se la trasmissione per posta elettronica non è possibile (+32.2.296.43.23).

Assistenza al di fuori dell'orario di lavoro e presenza permanente di personale durante i periodi di chiusura:

Poiché le emergenze possono verificarsi anche al di fuori del normale orario di lavoro, gli Stati membri devono garantire che le rispettive autorità nazionali, regionali o locali possano essere contattate in casi urgenti, ad esempio per le notifiche che richiedono un intervento rapido degli Stati membri.

Qualsiasi cambiamento intervenuto a livello di punto di contatto nazionale deve essere immediatamente comunicato alla Commissione, che provvederà a informarne gli altri Stati membri.

¹⁶ GU n. L 279 del 12/11/1993 pag. 0039

La Commissione garantisce il corretto funzionamento del RAPEX durante i fine settimana, i periodi di chiusura e le festività.

Fine settimana:

I punti di contatto possono contattare i funzionari responsabili del RAPEX per telefono (cellulare) in caso di emergenza, per consentire di organizzare rapidamente un preallarme.

Periodi di chiusura prolungati:

Si ricorda che il punto di contatto della Commissione garantisce una copertura nei periodi di festività tramite l'utilizzo di un telefono cellulare e di un computer portatile con cui collegarsi al sistema attraverso Internet. Nelle situazioni di emergenza, prima di inviare la notifica alla Commissione i punti di contatto nazionali devono contattare il funzionario della Commissione preposto a garantire la presenza permanente di personale, utilizzando un numero di cellulare che sarà comunicato ai punti di contatto prima che inizi il periodo di festività.

I punti di contatto sono inoltre invitati a garantire analoga copertura durante i fine settimana, i brevi periodi di chiusura e i periodi di festività. Un elenco di numeri telefonici, indirizzi di posta elettronica e numeri di fax, a disposizione dei punti di contatto RAPEX e da utilizzare nelle situazioni di emergenza, è stato stilato dalla Commissione per garantire che i membri della rete RAPEX possano essere contattati immediatamente. Qualsiasi modifica posteriore deve essere comunicata alla Commissione.

9. COORDINAMENTO FRA IL RAPEX E ALTRI MECCANISMI DI NOTIFICA

9.1 *Casi in cui una misura notificata attraverso il RAPEX debba essere notificata anche attraverso un altro meccanismo di scambio di informazioni*

Ogni qual volta una misura avente effetti giuridici vincolanti si riferisca a prodotti di consumo contemplati da specifiche leggi comunitarie, ad esempio giocattoli, elettrodomestici ecc., tale misura deve essere presa in esame anche attraverso lo specifico meccanismo di notifica applicabile per il settore in questione (clausola di salvaguardia). Il RAPEX e le clausole di salvaguardia settoriali comportano obblighi giuridici di notifica separati in quanto perseguono scopi diversi.

Per ulteriori informazioni sul rapporto fra le procedure di notifica e i loro scopi, si rinvia ad un documento a se stante dal titolo "*Guidance Document on the Relationship between the GPSD and Certain Sector Directives*¹⁷".

9.2 *Procedure atte a semplificare la presentazione delle notifiche previste da diversi meccanismi*

Quando i prodotti sono oggetto di altre leggi comunitarie ed è prevista una procedura di notifica delle misure nazionali (clausola di salvaguardia), la Commissione, attraverso le sue procedure interne, provvede a garantire che un'unica notifica da parte delle autorità nazionali assolva i vari obblighi di notifica alla Commissione imposti dalla legislazione comunitaria.

Un formulario comune di notifica valido sia per la clausola di salvaguardia della direttiva 88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli¹⁸ sia per il RAPEX è fornito nell'allegato III.

¹⁷ http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/revisedGPSD_en.htm

10. NOTIFICHE A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA

10.1 Oggetto delle notifiche

La procedura di cui all'articolo 11 della direttiva riguarda lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in merito ai prodotti di consumo (descritti nel capitolo 2.1) che non presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori (tenendo conto dei criteri sui rischi gravi delineati nel capitolo 3).

Le misure adottate dagli Stati membri, ad esempio quelle descritte nel capitolo 2.3, atte a limitare l'immissione sul mercato di prodotti che non presentano un rischio grave, devono essere notificate alla Commissione specificando i motivi per i quali sono state adottate.

Lo Stato membro notificante deve informare la Commissione in merito a qualsiasi modifica apportata al provvedimento adottato e in merito alla decisione definitiva riguardante il prodotto in questione.

Se lo Stato membro ritiene che gli effetti del rischio non vadano o non possano andare al di là del proprio territorio, esso deve notificare le misure in questione nella misura in cui esse comportano informazioni che potrebbero interessare altri Stati membri come descritto nel capitolo 2.5.

10.2 Contenuto delle notifiche

Lo Stato membro notificante deve includere nel formulario di notifica (allegato I):

- una descrizione dettagliata e una fotografia del prodotto, per consentire alle autorità competenti di identificarlo con facilità;
- i risultati della valutazione dei rischi effettuata dall'autorità che giustifichi la misura adottata;
- la portata, la natura, la durata della misura adottata per evitare il rischio e il seguito ad essa dato;
- informazioni che consentano di individuare l'origine e i canali di distribuzione del prodotto ed altre informazioni inerenti alla sua tracciabilità.

L'eventuale non disponibilità di alcune informazioni deve essere segnalata e motivata indicando i termini entro i quali saranno fornite le informazioni mancanti.

10.3 Trattamento e termini per la presentazione delle notifiche a norma dell'articolo 11

I punti di contatto nazionali hanno l'obbligo di notificare alla Commissione le misure adottate e le azioni intraprese nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni da quando le autorità competenti avranno deciso di limitare la commercializzazione o l'uso di prodotti per via di un rischio.

Tale termine si applica indipendentemente da qualsiasi ricorso presentato dal produttore o dal distributore e dai requisiti di pubblicazione ufficiale.

La Commissione valuta, sulla base delle informazioni contenute nella notifica, se essa sia conforme al diritto comunitario e alle linee guida e, se del caso, contatta il paese notificante per ottenere ulteriori informazioni.

La Commissione trasmette la notifica agli altri Stati membri entro 15 giorni dal ricevimento, salvo qualora giunga alla conclusione che la misura non è conforme ai requisiti. In tal caso la Commissione informa lo Stato membro che ha presentato la notifica, spiegando i motivi della sua conclusione.

Lo Stato membro in questione può ripresentare la notifica tenendo conto dei commenti della Commissione.

In base a tale procedura gli altri Stati membri che ricevono una nuova notifica a norma dell'articolo 11 non hanno l'obbligo di informare la Commissione in merito al seguito dato alla notifica.

10.4 Procedure per la trasmissione di notifiche a norma dell'articolo 11

I punti di contatto e la Commissione utilizzeranno il sito Internet <https://reis.cec.eu.int/reis> per la trasmissione delle notifiche a norma dell'articolo 11. Il formulario standard per le notifiche a norma dell'articolo 11 e la guida dell'utente per l'applicativo Internet sono disponibili sul sito.

In caso di problemi tecnici inerenti al sito, i punti di contatto possono inviare le notifiche mediante posta elettronica (indirizzo Sanco-Reis@cec.eu.int) oppure mediante fax ma soltanto se la trasmissione per posta elettronica non è possibile (+32.2.296.43.23).

(Allegato I)**MODULO DI NOTIFICA**

- in applicazione dell'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE
- in applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE
- che esige un intervento urgente degli Stati membri

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

01. Paese notificante e persona da contattare:
02. Data della notifica:

PRODOTTO

03. Categoria di prodotti e codice doganale:
04. Denominazione del prodotto, marca, prezzo e paese d'origine:
05. Tipo/numero di modello/codice a barre /codice della partita:
06. Descrizione/fotografia (formato .jpg) del prodotto e del suo confezionamento:
07. Norme o regolamenti applicabili:
08. Prova di conformità:

PRODUTTORE

09. Nome, indirizzo e dati di contatto del produttore o del suo rappresentante:
10. Nome, indirizzo e dati di contatto dell'esportatore/importatore:

GROSSISTA e RIVENDITORE

11. Nome, indirizzo e dati di contatto dei distributori o dei loro rappresentanti:
12. Fornitore (negoziato, supermercato, spedizione postale, Internet) e paesi di destinazione:

PERICOLO

13. Tipo di rischio:
14. Sintesi dei risultati delle prove/analisi e conclusioni:
15. Descrizione degli incidenti verificatisi:

PROVVEDIMENTI PRESI

16. Misure adottate a titolo volontario (oggetto, natura e durata):

17. Misure obbligatorie (oggetto, natura e durata):

ALTRE INFORMAZIONI

18. Informazioni aggiuntive:

(Allegato II)
REAZIONE ALLA NOTIFICA
in applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE

01. **Paese che reagisce alla notifica e persona da contattare:**
02. **Data della reazione:**
03. **Numero di notifica, paese notificante e nome del prodotto:**
04. **Prodotto reperito: sì/no**
05. **Valutazione del rischio:**
06. **Provvedimenti facoltativi** (oggetto, natura, durata e motivazione):
07. **Provvedimenti obbligatori** (oggetto, natura, durata e motivazione):
08. **Durata:**
09. **Altre informazioni:**

(Allegato III)**FORMULARIO DI NOTIFICA PER I GIOCATTOLI**

Si prega di contrassegnare la casella appropriata:

<input type="checkbox"/> Notifica a norma dell'articolo 7 della direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 1988 relativa alla sicurezza dei giocattoli – clausola di salvaguardia	Utilizzare le Sezioni 1 e 2 del modulo Da inviare attraverso la Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea al Segretario generale della Commissione con una copia elettronica inviata all'indirizzo Entr-Textile-Leather-Toys@cec.eu.int
<input type="checkbox"/> Notifica a norma dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e a norma dell'articolo 7 della direttiva 88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli	Utilizzare le Sezioni 1 e 2 del modulo Da inviare attraverso il sito https://reis.cec.eu.int/reis e all'indirizzo ENTR-Textile-Leather-Toys@cec.eu.int Poiché la notifica è una clausola di salvaguardia, essa deve essere inviata anche attraverso la Rappresentanza permanente al Segretario generale della Commissione.

SEZIONE 1

**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA A NORMA DELL'ARTICOLO 7 DELLA
DIRETTIVA 88/378/CEE RELATIVA ALLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI**

Si prega di contrassegnare la casella appropriata e di indicare i motivi della scelta

	La non conformità è dovuta:	Motivo
	<input type="checkbox"/> alla mancata osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, qualora il giocattolo non corrisponda alle norme (articolo 7, paragrafo 1, lettera a))	
	<input type="checkbox"/> alla non corretta applicazione delle norme (articolo 7, paragrafo 1, lettera b))	
	<input type="checkbox"/> a lacune nelle norme (articolo 7, paragrafo 1, lettera c))	
ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE		
	Copia dei verbali delle prove, degli attestati, degli esami, ecc.	
	Copia del provvedimento nazionale	

SEZIONE 2

in applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE

che esige un intervento urgente degli Stati membri

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

01. Paese notificante e persona da contattare:

02. Data di notifica:

PRODOTTO

03. Categoria di prodotti e codice doganale:

04. Denominazione del prodotto, marca, prezzo e paese d'origine:

05. Tipo/numero del modello/codice a barre/codice della partita:

06. Descrizione/fotografia (formato .jpg) del prodotto e del suo confezionamento:

07. Norme o regolamenti applicabili:

08. Prova di conformità:

PRODUTTORE

09. Nome, indirizzo e dati di contatto del produttore o del suo rappresentante:

10. Nome, indirizzo e dati di contatto dell'esportatore/importatore:

GROSSISTA e RIVENDITORE

11. Nome, indirizzo e dati di contatto dei distributori o dei loro rappresentanti:

12. Fornitore (negozi, supermercato, spedizione postale, Internet) e paesi di destinazione:

PERICOLO

13. Tipo di rischio:

14. Sintesi dei risultati delle prove/analisi e conclusioni:

15. Descrizione degli incidenti verificatisi:

PROVVEDIMENTI ADOTTATI

16. Provvedimenti obbligatori (oggetto, natura e durata):

ALTRE INFORMAZIONI

17. Informazioni aggiuntive:

(Allegato IV)**TERMINI ULTIMI per I PUNTI DI CONTATTO NAZIONALI**

AZIONE	TERMINE (si veda capitolo 5)
Inviare alla Commissione le notifiche relative a situazioni di emergenza	Al più presto o al massimo entro tre giorni
Notificare alla Commissione le decisioni adottate e le azioni intraprese: <ul style="list-style-type: none"> - dalle autorità in caso di rischio grave; - come concordato fra le autorità e i produttori e distributori. 	Al più presto o al massimo entro 10 giorni
Notificare alla Commissione le misure adottate da produttori e distributori a titolo volontario	Al più presto o al massimo entro 10 giorni
Inviare alla Commissione informazioni sui rischi gravi che possono essere scambiate attraverso il RAPEX	Al più presto o al massimo entro 10 giorni
Informare la Commissione in merito a decisioni adottate e azioni intraprese dalle autorità in caso di prodotti che non presentano un rischio grave	Al più presto o al massimo entro 15 giorni
Confermare o modificare le informazioni già fornite prima che fosse adottata la decisione relativa alla misura	Al più presto o al massimo entro 45 giorni
Aggiornare la Commissione in merito a qualsiasi modifica o revoca della misura o azione notificata	Al più presto o al massimo entro cinque giorni
Reagire ad una notifica che esiga un intervento immediato da parte degli Stati membri	Al più presto o al massimo entro 20 giorni
Reagire ad una notifica relativa a decisioni adottate e azioni intraprese dalle autorità, misure e azioni concordate fra le autorità e i produttori e distributori, misure adottate a titolo volontario da produttori e distributori	Al più presto o al massimo entro 45 giorni
Reagire alle notifiche riguardanti prodotti fabbricati o commercializzati per la prima volta nel proprio territorio	Al più presto o al massimo entro 15 giorni

(Allegato V)**TERMINI ULTIMI per il PUNTO DI CONTATTO DELLA
COMMISSIONE**

AZIONE	TERMINE (dal ricevimento dell'informazione da parte della Commissione)
Inviare ai punti di contatto nazionali le notifiche relative alle situazioni di emergenza	Al più presto o al massimo entro tre giorni
Comunicare ai punti di contatto nazionali le decisioni adottate e le azioni intraprese dalle autorità, le misure e le azioni concordate fra le autorità e i produttori e distributori e le misure adottate a titolo volontario da produttori e distributori	Al più presto o al massimo entro cinque giorni
Inviare ai punti di contatto nazionali informazioni relative a rischi gravi che potrebbero essere scambiate attraverso il RAPEX	Al più presto o al massimo entro cinque giorni
Inviare ai punti di contatto nazionali le notifiche effettuate a norma dell'articolo 11 della direttiva	Al più presto o al massimo entro 15 giorni
Inviare le reazioni alle notifiche a cui i punti di contatto nazionali devono dare rapidamente un seguito	Al più presto o al massimo entro tre giorni
Inviare le reazioni alle notifiche riguardanti decisioni adottate e azioni intraprese dalle autorità, misure e azioni concordate fra le autorità e i produttori e distributori, misure adottate a titolo volontario da produttori e distributori	Al più presto o al massimo entro cinque giorni
Inviare un sollecito ai punti di contatto nazionali che non hanno reagito ad una notifica	45 giorni dopo la notificazione originaria

**DECISIONE N. 3/2004
DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA
del 29 aprile 2004**

**relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 9 dell'accordo tra la Comunità europea
e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli**

(2004/419/CE)

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11.

considerando quanto segue:

- (1) Tale accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 9 intende favorire gli scambi di prodotti agricoli e di derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera.
- (3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'allegato 9 il gruppo di lavoro esamina l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti e in particolare elabora e presenta al comitato misto per l'agricoltura proposte per adeguare e aggiornare le relative appendici.
- (4) L'appendice 1 dell'allegato 9 riguarda le disposizioni regolamentari applicabili alla commercializzazione di prodotti agricoli e di derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico nella Comunità europea e in Svizzera.

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice 1 è sostituita dal testo allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2004.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per il comitato misto per l'agricoltura
Il presidente e capo della delegazione comunitaria*

Aldo LONGO

Il capo delle delegazione svizzera

Christian HÄBERLI

Il segretario del comitato

Hans-Christian BEAUMOND

APPENDICE 1 DELL'ALLEGATO 9

Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea

- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 599/2003 della Commissione del 1° aprile 2003 (GU L 85 del 2.4.2003, pag. 15)
- Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi in cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2003 della Commissione del 27 marzo 2003 (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 10)
- Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 di detto regolamento (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 della Commissione del 25 settembre 2000 (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39)
- Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1918/2002 del 25 ottobre 2002 (GU L 289 del 26.10.2002, pag. 15)
- Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3)

Disposizioni applicabili in Svizzera

- Ordinanza del 22 settembre 1977 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 5347)

- Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 5357).

Esclusione dal regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di ingredienti prodotti nel quadro della riconversione verso l'agricoltura biologica.

Prodotti ottenuti dall'allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall'articolo 39d dell'ordinanza 910.18 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente.

APPENDICE 2 DELL'ALLEGATO 9

Modalità d'applicazione

Le norme di etichettatura della parte importatrice si applicano per quanto concerne l'etichettatura relativa al metodo di produzione biologico degli alimenti per animali.